

Discorso in affazione

Donati verso Basaglia

Memoria per Basaglia

Pi'corso in Cassazione

Benatti - Basaglia e altri

Costituzione dei 'resistenti' (25 settembre
1933)

con gli avv. Mantovani
Luzatti
Bonanni

Pi'ceduto il 22 sett. 1933

L. 300 dall'avv. Mantovani

Alitalia - Italia 2000 e del Volare.
Caratteristiche Raccomandato
Modello 81



Assegno L. *Utano.* 3881

Mittente *Acc. Bonomi*

Destinatario *Giulio Pardini*

Destinazione *Roma*

Tassa L. *4.40*

Espresso L.

Firma *[Signature]*

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Ricevute il 22 settembre 1953
dall'avn. Mantovani Umberto
L. 300 (trecento)

Mantova,

24.9.1933 XI

Carissimo Franco -
Per la Procura - Basaglia sto tra-
suillo -
scoti il mandato che ti occorre preso
dal notaio D. Morani - Julli f'innare
ai margini del foglio intestato e
in fine dei futuri - Dimmi poi
nel tuo animo - grazie copie

antanti che tu ce scorno =
l'ima la spesa provvedo io e
poi un rifin decer =
Affettuosi saluti.

Amberly

Mantova, 20 febbraio 1934 XII

Carissimo Ivanoè ,

Anzitutto ti ringrazio della ospitalità e della buona compagnia fattami a Roma durante il mio recente viaggio . Spero e auguro che Sofia sia presso a ristabilirsi completamente .Dille che non si spaventi se la influenza la lascerà un pò di inappetenza e di debolezza .In prigione ho sperimentato su larga scala in me ed in altri molti codesti effetti della malattia . Con un pò di pazienza tutto passa .

In piegona parte Ti ho oggi rimesso due esemplari in bollo della Memoria Benatti/Basaglia e nove esemplari della stessa in carta semplice.Tu provvederai al tempestivo deposito,

Mi consta che l'on.Buttafocchi non interverrà e sarà probabilmente sostituito.Se ti venissero avanzate istanze di rinvio ti prego assolutamente di non aderire,giacché interessa alla società Rangona vedere definita al più presto la vertenza.

La causa é buona. Se vuoi riservarti una parte della discussione ne sarò ben contento.Ho scritto ai Clienti per avere quattrini e alla mia venuta ti salderò.

La causa é seguita con interesse da tutta la plaga di Poggio Rusco e un successo ci gioverebbe.Desidero quindi che tu firmi.

Io conto di arrivare domenica 4 marzo e di fermarmi qualche giorno.

Affettuosi saluti.



Per Lanzoni si può fare qualche cosa o dobbiamo dare passata per non creare illusioni? Gli rispondi direttamente per tutto ?
Pensaci tu.



Mantova, 24.2.1934 RG

Cari^o mio Francesco,

ho ricevuto la tua lettera del 22 e ti
ringrazio delle informazioni. Il fatto che
relatore della causa sia lo stesso Puz-
zante mi impressiona, giacché mi sembra
che si voglia balzolare il Ricetto.
Ti sarò grato se potrai ripilare.
Circa la discussione io ci tengo
che tu ti prenda parte, ~~non~~ non
per lo svolgimento delle ragioni
contrastanti al terzo mezzo,
ma per lo svolgimento delle ragioni
contrastanti, in via assorbente,
tutti i tre mezzi, accennate
nelle due ultime facciate della
nostra memoria dalle parole "Se
non che a precludere"

Si tratta, a mio avviso, del

punto sostanziale della bontà della
nostra difesa.

Io arrivo domenica sera col
rapido e data l'ora tarda andrò
di notte al albergo =

Al mattino di lunedì ti tele-
fonerò e prenderemo gli accordi
definitivi.

Ti accludo una copia del Ricordo
e della sentenza, che io te ne
avevo dato parecchie in
bollo.

Spedisci saluti a te e Sofia,
che mi compiacio di sapere
in via di guarigione -
Alla a rivederli -

Sturabo

a P. P. P. P. P.

9^o Direzione

Marzo

Realtà

Baraglia

Petrone

Cubano

Moscato

Garbini

Baronno

Mantella

rel. Petrone

Belgione

Cropper

Instare
Camella

Baronno
Baronno

M. Boussier

Bononi
Ricordi Bononi
Bononi - Bononi

Copia in forma esecutiva



8,20

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III°
per grazia di Dio e per volontà della nazione

ment. N° 186

Cron. N° 380

R E D ' I T A L I A

Rep. N° 158

La R. Corte d'Appello di Brescia Sezione Ia. composta
degli Ill./mi signori:

ORIGINALE

Da rendere al sig.
On. Bononi

S. E. BOTTURINI Grand'Uff. Orazio Primo Presidente

ROSITO Cav. Uff. Angelo Antonio Consigliere

IANNUCCI " " Francesco "

CHIEPPA " " Pasquale " estensore

DURAND Cav. Lorenzo "

N. 1080 Reg. Copia

N. Campione

Per 3 copie

Ritornello al sig.
Bononi

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Esatto per

Rollo Quad. L. 10

18

nella causa commerciale promossa in grado d'appello
con atto di citazione 3 ottobre 1932 N° 3798 rep. uff.
giud. Ugo Galvani del Tribunale di Mantova, ed iscr.
ta il successivo 15 novembre 1932 ai N. N. 721 R. G.
093 ruolo ad istanza

di

BENATTI, ADO e ERLES di Magnovavallo= col procur.
tore e domiciliatario in Brescia sig: avv; Antonio Ten
chini per mandato in calce alla citazione Appellante

contro

BASAGLIA FIORAVANTE = ZENEVINI ENRICO = RINALDI

VELLO= BERTOLINI ANGELO = VARANI SILVIO = GALASSI

GIACINTO= tutti di Poggio Rusco, conduttori del

2
Caseificio" Rangona 8 di Foggionusco, col procuratore
e domiciliatario in Piacenza sig: avv: Mandro Bontar
delli, per mandato in calce alla citazione Appellati

IN PUNTO

restituzione di deposito cauzionale, pagamento somma
e risarcimento danni. APPELLO da sentenza II=20 lu-
glio 1932 del tribunale di Mantova.

SPEDITA la causa alla pubblica udienza del 15 mar-
zo 1933 nella quale i procuratori delle parti hanno
preso le seguenti conclusioni:

L'AVV. TANCHINI PER GLI APPELLANTI : Piaccia alla Cor-
te Ecc.ma rejeta ogni diversa istanza eccezione e
deduzione.

In riforma della sentenza II=20 luglio 1932 del R.
tribunale di Mantova, Condannare i signori Basaglia
ravante ; Zenevini Enrico, Rinaldi Vello, Bertolini
lo, Varani Silvio e Cavassi Giacinto, a pagare in
solidale fra di loro la somma di L.40.450=in fa-
re dei signori Ado e Ermers Penatti cogli interessi
dalla riconvenzionale avversaria.

Con favore delle spese dei due giudizii

IN SUBORDINE E SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PRINCI-

PIALE: deferirsi ai rappresentanti del Caseificio l'in-
terrogatorio sui capitoli seguenti: I°) "se non sia
"che per l'anno 1920 la gestione del Caseificio veni-



"va esercitata dai Benatti, figurando però dietro pre-
"corsi accordi sui ruoli tuttavia i preposti dell'an-
"no 1925, che sono poi gli attuali utenti del Caseifi-
"cio, in cui luogo e vece le imposte, sempre per l'an-
"no 1926, vennero pagate dai Benatti".

2°) Se ad essi furono poi una seconda volta addebitate
"dall'agenzia, dopo accertata la cessione, senza che si
"avesse la restituzione delle precedenti pagate, delle
"quali i proprietari del Caseificio avevano già avuto
"il rimborso, profittando così senza titolo della som-
"ma percettata."

Sempre col favore delle spese dei due giudizi.

L'AVV/BONTARDELLI PER GLI APPELLANTI: Piaccia alla Cor-
te Ecc.ma ogni contraria istanza rejeta.

GIUDICARE=IN VIA DI APPELLO INCIDENTALI: "imitarsi a
lire 52.050 l'importo dovuto dai convenati appellati
agli attori appellanti. Confermarsi nel resto l'appel-
lata sentenza. Spese del presente giudizio a carico
degli appellanti.

LA CORTE== ssaminati gli atti e documenti dimessi
in causa dai procuratori delle parti, nonchè la sen-
tenza appellata ha ritenuto in

F A T T O

Benatti Ado ed Armes con atto di citazione 28 luglio
1926 conveniva innanzi al Tribunale di Mantova Basa-



14
glia Fioravante, Zenevini Enrico, Rinaldi Vello, Bertolini Angelo, Varani Silvio, e Galassi Giacinto di Poggio Rusco per sentirli condannare al pagamento di L.40.450 con gli interessi di mora dal gennaio

1928 al saldo nonchè alle spese del giudizio, spiegando; che essi istanti con la garanzia del loro zio Benatti Artemio, assumevano nei primi giorni dell'aprile 1927 dalla società conduttrice del Caseificio "Langona" di lavorare il latte che sarebbe stato fornito al Caseificio stesso, durante l'annata 1927, per il prezzo stabilito dal Patto di lavoro della Provincia di Mantova, che essi istanti garantivano una resa di Kg.8.900 tra burro e formaggio, per ogni quintale di latte lavorato ed una produzione di formaggio scelto zero uno del 92 % e depositarono una cauzione di lire 20.000 fruttifero al 6 % da restituirsi alla consegna del formaggio al termine dell'anno caseario; che a titolo di nolo degli attrezzi di proprietà di essi Benatti adoperati nel Caseificio, la Società si obbligava di corrispondere la somma di L.3050; che giunto il termine dell'annata casearia la produzione veniva riscontrata conforme alle garanzie con formaggio scelto zero uno anche superiore alla percentuale garantita; che richiesta la restituzione della cauzione aumentata degli interes-



si, il prezzo dovuto secondo l'art.24 del patto di lavoro in ragione di lire22 per ogni quintale di formaggio scelto zero uno, il residuo importo dello stipendio, il nolo degli attrezzi adoperati ed il rimborso dello importo di R.M. pagato, la società si rifiutava di provvedervi opponendo pretesti infondati e contrastanti con gli accordi contrattuali e col patto di lavoro Provinciale; che per di più la società conduttrice del Caseificio non provvedeva a dare tempestiva disdetta, per cui essi istanti non provvedevano a collocarsi altrove con l'evidente grave pregiudizio dei loro interessi; che in tal modo il loro credito verso la società era di L.40.450, così ripartiti:

L.21.000 per deposito cauzionale e relativi interessi; L.4800 importo del premio dovuto a mente dell'articolo 24 del patto di lavoro; L.3650 per nolo degli attrezzi; L.9000 per saldo di stipendio; L.2000 per rimborso dello importo di R.M. e L.6000 per risarcimento del danno derivato dalla mancata diffida.

Costituitosi il contraddittorio, gli attori chiedevano di essere ammessi a provare per interrogatorio e testi i fatti seguenti: 1°) che tra Benatti Ado ed Armas da una parte e i signori Basaglia e Liticonsorti facenti parte della società di fatto del Caseificio Mangona si stabiliva per l'annata casearia

1927 un accordo per il quale i Benatti Ado e Ermes assumevano l'esercizio del caseificio;

2°) che fra gli altri patti eravi anche quello che i casari Benatti garentivano una resa burro e formaggio di Kg. 8900 per ogni quintale di latte lavorato;

3°) che detti avevano altresì garentito una percentuale di formaggio scelto zero uno del 92 % mercantile;

4°) che fu concordato fra latti e casari una garanzia per il buon fine del contratto da versarsi agli stessi casari di L. 30.000 ridotta a lire 20.000 effettivamente versato;

5°) che la società Caseificio "Rangona" si era impegnata altresì di corrispondere ai Benatti, quale stipendio, quanto stabilisce il Patto di lavoro provinciale in relazione alla categoria

cui appartiene il Caseificio "Rangona"; 6°) che arrivati alla fine della gestione (novembre 1927) la società da una parte ed i Benatti dall'altra nominavano ognuno un tecnico per la scelta del formaggio dell'annata.

7°) che detti tecnici si accordavano su una percentuale del 92 % scelto zero uno; 8°) che dopo una tale scelta i Benatti abbandonavano il caseificio che rimase sotto la diretta responsabilità e custodia dei suoi limitandosi semplicemente a qualche visita saltuaria per la cura del formaggio.;

9°) che avendo chiesto i Benatti la corresponsione



del dovuto secondo gli accordi in base al patto di lavoro provinciale, veniva rifiutato il ritorno della garanzia prestata di lire 20.000; 10°) che alla fine del febbraio 1928 i Benatti furono diffidati dai lattai del Caseificio "Kangona" a presenziare ad una visita peritale della partita di formaggio da loro conferita, quantunque la consegna previo perizia accordata fosse già avvenuta nel novembre 1927; 11°) che nel gennaio 1928 un notissimo negoziante di formaggio, previa visita ed accertamento peritale, offriva per detta partita di formaggio L.9 al Kg. e che l'offerta non veniva accettata dai lattai del Caseificio "Kangona".

I convenuti opponendosi all'ammissione dei predetti mezzi istruttori e spiegando, alla loro volta, domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto e pagamento dei danni conseguenti, chiedevano di essere ammessi a provare per testi i fatti seguenti:

- 1°) che il formaggio prodotto dagli attori in n°909 forme risultò, all'epoca della consegna stabilita, con 49% forme di scarto per difetto di lavorazione;
- 2°) che la partita di formaggio di cui al capitolo precedente fu venduto a sole L.715 al quintale;
- 3°) che il prezzo medio del formaggio 1927 risultò per gli altri caseifici di L.915 il quintale;

4°) che il danno risentito dai convenuti ammontò a lire 46.000.

Il Tribunale di Mantova con sentenza interlocutoria l=29 luglio 1931, accettata dalle parti, ammetteva prova dedotta dagli altri limitatamente agli ultimi cinque articoli di fatto vertendo i primi sei su circostanze incontrastate e pacifiche; ammetteva la prova dedotta dai convenuti come innanzi e inoltre il seguente articolo per interrogatorio: " vero che il formaggio prodotto nel Caseificio Mangona a seguito della vostra locazione, durante l'esercizio 1927, risultò di forme 909 e di quintali 250,56."

Assunti i predetti mezzi istruttori e riassunta la causa, gli attori conclusero per l'accoglimento delle loro domande come proposte con l'atto di citazione 28 luglio 1928, mentre i convenuti conclusero per il rigetto delle domande stesse e per l'accoglimento della riconvenzionale.

Lo stesso Tribunale con sentenza definitiva l=20 luglio 1932 ritenne dovuta agli attori la restituzione del deposito cauzionale in lire 20.000 oltre lire mille di interessi, il pagamento di lire 3050 quale nolo degli attrezzi; il pagamento di lire 9000 quale stipendio nelle misure concordate; ritenne invece non dovute lire 2000 per rimborso di importo di



R.M. perchè nessuna prova era emessa in causa nè do-
cumentale, nè orale, la quale consentisse ritenere
che i Penatti avessero in effetto pagato le imposte
per l'esercizio del 1927, non ritenne dovuta la somma
di lire 4800 importo premio di locazione del formag-
gio perchè in colpa; ritenne invece pienamente fondata
la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, per-
chè dai mezzi istruttori escussi risultava provato
che della produzione di formaggio dell'annata 1927
la metà era da scarto e che a causa di ciò la partita
venne venduta a prezzo inferiore a quella corrente
sul mercato; perciò: a) accoglieva l'istanza di pagamen-
to proposta dai fratelli Penatti limitatamente a lire
33.050; b) accoglieva la riconvenzionale spiegata dai
convenuti limitando la somma dovuta a titolo di dan-
ni dei Penatti a lire 33.750; c) dichiarava consequen-
temente risolto per fatto e colpa dei Penatti il con-
tratto de quo e condannava i Penatti stessi al risar-
cimento dei danni nella somma di lire 33.750; compen-
sava tra le parti i crediti predetti nonchè le spese
del giudizio nella misura di un terzo, mentre poneva
a carico dei Penatti i rimanenti due terzi delle spe-
se. Avverso la detta sentenza hanno prodotto appello
i Penatti Ado ed Ermes e appello incidentale gli ap-
pellati solo quanto agli interessi sul deposito cau-



zionale che per contratto non erano dovuti.

La causa passava in deliberazione all'udienza del 15 marzo 1933 sulla mutua deduzione delle parti come inanzi trascitte.

DIRITTO

I Benatti a sostegno dell'appello deducono i seguenti motivi: 1°) essendosi fatto dai contraenti, nella scrittura privata 5 aprile 1927, espresso richiamo al fatto di lavoro in bigore per la Provincia di Mantova, il quale all'art. 17 dispone che: "il casaro peserà il formaggio in confronto del datore di lavoro entro il 31 dicembre 1927; effettuata la pesatura egli è sciolto da ogni responsabilità per quanto si riferisce alla garanzia di produzione sia nei riguardi della qualità che del peso"; ed effettuata la consegna del formaggio nel termine prescritto, previa pesatura dovevasi di conseguenza dai primi giudici dichiarare improponibile ma riconvenzionale proposta dal caseificio diretta al risarcimento di danni per pretese inadempienze contrattuali che per effetto dell'art. predetto sono da ritenersi insussistenti ;

2°) la completa utilizzazione da parte del caseificio di tutta la produzione del formaggio mercè la vendita effettuata a Konfrenchi Giulio è, in ogni caso, preclusiva dell'azione di risoluzione del contratto;

3°) le risultanze di mezzi istruttori, per essere del tutto contraddittorio, erano insufficienti all'accertamento della denunziata inadempienza quanto alla pattuita qualità del formaggio;

4°) pure ammessa la inadempienza predetta, dovevasi rigettare la domanda di risarcimento di danni, chiacchè risulta accertato che il caseificio senza alcun giustificato motivo si rifiutò di vendere nel gennaio 1928 tutta la partita del formaggio a tal Gezzi a lire 9 il Kg. prezzo corrente sul mercato, mentre le vendite successivamente a lire 7,15 il Kg.

5°) dovevasi far luogo all'accoglimento della domanda attrice di condanna del caseificio al pagamento della somma di lire 2000 per averlo esso indebitamente percepito dall'Agenzia delle imposte a titolo di rimborso di tasse pagate invece da essi venatti.

Osserva che i primi quattro motivi non hanno alcun fondamento. Quanto al primo: la convenzione intervenuta tra le parti con la scrittura 5 aprile 1927, ad eccezione del compenso dovuto ai casari, non può ritenersi disciplinata dal Patto di lavoro per la provincia di Mantova, sia perchè i contraenti non fecero a tal Patto un richiamo generico ma solo quanto al compenso; sia perchè i contraenti stabilirono patti e condizioni diverse da quelli fissati dal Patto di lavoro

e cioè; resa di Kg. 8900 tra burro e formaggio invece di Kg. 8000 per ogni quintale di latte; garanzia di produzione con una percentuale del 92 % di formaggio scelto zero uno invece del 92 %; versamento di un deposito cauzionale di lire 20.000 che è escluso dal Patto; sia infine perchè i Benatti, oltrechè prestare il proprio lavoro, fornirono anche tutti gli attrezzi necessari alla locazione del latte con diritto a compenso a titolo di nolo; il che ragionevolmente induce a ritenere che non un vero e proprio contratto di lavoro si volle dalle parti porre in essere il quale dovesse regolarsi da un contratto tipo come il Patto di lavoro per la Provincia di Mantova in atto prodotto sibbene un contratto speciale innominato che ha pure il carattere della cessione di esercizio di azienda, come del resto i Benatti stessi lo qualificano quando si fanno a chiedere al caseificio il pagamento delle lire 2000, non già a titolo di rimborso di tassa di R.M. pagata e non dovuta, ma a titolo di restituzione di somma da esso caseificio indebitamente percetta e pagata dai Benatti due volte.

Ma ammesso pure che col semplice richiamo al compenso stabilito dal Patto di lavoro i contraenti avessero inteso sottoporsi a tutti i patti ivi fissati (il che è da escludersi per le ragioni innanzi esposte)

13

non ricorrerebbero mai l'applicazione dell'invocato articolo 17; giacchè per aversi esonero del casaro da ogni responsabilità"per quanto si riferisce alla garanzia di produzione nei riguardi della qualità e del peso" è necessario il verificarsi del presupposto, ossia che il formaggio sia stato in effetto consegnato dal casaro ai datori di lavoro mercè regolare pesatura e constatazione della qualità del prodotto che si vuole consegnare. La ragione ne è evidente; giacchè attraverso la pesatura il datore di lavoro ha modo di controllare anche la qualità della produzione commessa, per modo che, una volta effettuata la regolare consegna, non è più luogo a postumi reclami a tutto danno dei locatori d'opera che il fatto speciale vuole evidentemente tutelare coll'articolo 17, il quale prescrive che la consegna deve essere fatta appunto "in confronto del datore di lavoro". Ora, è pacifico che all'effetto di constatare la qualità della produzione del 1927 le parti addivenero ciascuna alla nomina di un proprio tecnico e che costoro, pur avendo osservato il formaggio, non vollero redigere alcun verbale a cagione della diversità degli apprezzamenti circa la qualità; come pure è pacifico che i Benatti abbandonarono il caseificio senza che si fosse operata regolare consegna previa pesatura

ra del formaggio. E se così è: erroneamente si invo-
ca l'articolo 17 del Patto di lavoro all'effetto di
contrastare l'ingresso alla domanda riconvenzionale
di risarcimento di danni per inadempianza incorsa dai
casari. Ma per altro riflesso, del tutto prevalente, si
appalesa evidente l'erroneità di siffatta invocazione.
La sentenza interlocutoria del Tribunale di Mantova
I-29 luglio 1951, accettata dalle parti, ammise il
mezzo istruttorio dedotto dalla convenuta società
"Caseificio" Rangona " allo scopo d'accertare il fon-
damento alla proposta riconvenzionale di risoluzione
del contratto e di risarcimento di danni sofferti
per le inadempianze incorse dai casari per aver pro-
dotto un formaggio di qualità diversa da quella pat-
tuita e cioè per metà scelto e l'altra metà da scarto.
E poichè l'ammissione di detto mezzo istruttorio im-
plica la procedibilità della domanda riconvenzionale,
consegue che la relativa eccezione d'improcedibilità
di tale domanda tardivamente opposta dai resistenti
Benatti trova pel suo accoglimento insormontabile o-
stacolo nella resindicata. una sentenza interlocuto-
ria che ammette un mezzo istruttorio costituisce giu-
dicato sul punto che, è il presupposto logico dell'am-
missione del mezzo stesso.

Non ha miglior fondamento il secondo motivo.

Il principio enunciato dagli appellanti secondo il quale una volta utilizzata la cosa che ha formato oggetto del contratto non è più consentito chiederne la risoluzione è esatto; ma esso vale per i contratti di compravendita, giacchè la utilizzazione è volontaria esecuzione del contratto che perciò non può più essere dichiarato risolto. Ma nella specie trattasi invece di un contratto avente carattere prevalente di locazione di opera a tempo indeterminato la cui risoluzione deve essere preceduta da un congruo preavviso conforme la consuetudine, a meno che il committente non abbia giusti motivi a chiederla senza duppo di licenza per effetto di inadempienza da parte del locatore come appunto si è verificato nella specie. Il terzo motivo induce a riesaminare il risultato dei mezzi istruttori onde accertare se i primi giudici nel dedurre la inadempienza contrattuale da parte dei fratelli Benatti ebbero a valutarla esattamente. Dei tre testi di prova diretta indotta dai Benatti, il Benatti Antonio, allegato a sospetto quale dipendente degli inducenti, afferma di avere presenziato alla perizia del formaggio fatto dai tecnici Magri e Franzini e di aver sentito dire da costoro che la percentuale del formaggio era quella del 93 %; il Franzini afferma di avere periziato il formaggio insieme al Magri

col quale concordemente fu stabilito che esso aveva la percentuale del 93 %; il Gozzi afferma di avere sentito dire dal Tecnico Zanini che il formaggio non era troppo buono.

Delle tre deposizioni le prime due non hanno alcun valore probatorio, perchè smettito dallo stesso teste Franzini, il quale nel confronto con l'altro tecnico Magri, modificò successivamente la sua deposizione, rettificando di non avere personalmente constatata la qualità del formaggio, ma di avere solamente assistito all'operazione di accertamento fatto dal solo Magri, il quale constatò che non tutto il formaggio era scelto; ed il Franzini aggiunge che ad operazione finita non scambiò alcun giudizio con l'altro tecnico. L'altra deposizione può ritenersi del tutto negativa per l'assunto di Penatti, se afferma di non avere esaminato il formaggio e di aver sentito dire dal tecnico Zanini che questo non era troppo buono, il che esclude che fosse scelto ai sensi del patto espressamente convenuto. Ma la prova sulla difformità della qualità del formaggio prodotto dai Penatti da quella convenuta per contratto risulta evidente e inequivocabile dalle numerose deposizioni dei testi indotti dal Caseificio = Trandi Lorenzo, Bonfrenchi Smaio, Braglio Felice, Magri Arminio; Azzoni Vincenzo e Zanardi Ugo, tutti tec_

17

nici in prodotti dal latte, affermano concordemente che, esaminato il formaggio in questione, accertarono che una metà era scelta, l'altra era da scarto per sfogliatura e buchi.

In teste Meschini Arturo afferma che Benatti Antonio dipendente dei fratelli Benatti gli disse che il formaggio dell'annata 1927 era riuscita male: l'altro teste Rufari Renato afferma di essersi occupato, nella sua qualità di segretario dei sindacati, della vertenza tra il Caseificio e i Benatti dietro interessamento di quest'ultima di aver sentito dai tecnici che ebbero ad esaminare il formaggio che questa era riuscito più della metà da scarto; che tale risultato ebbero ad ammetterlo anche gli stessi Benatti.

Pertanto a buon diritto il Caseificio "Langona" propose la domanda riconvenzionale e rettificamente giudicarono i primi giudici, i quali, ritenuta tale domanda pienamente fondata sulle; risultanze dei mezzi istruttori assunti, dichiararono risolto il contratto intervenuto fra i Benatti ed il Caseificio per fatto e colpa dei Benatti e questi condannarono in danni e cioè al pagamento della differenza tra il prezzo medio del formaggio scelto e quello minore in effetto praticato a causa della qualità scadente.

E' poi da rilevare che avendo i Benatti abbandonati

16

i locali del caseificio devesi con ciò ritenere ef-
fettuata la consegna del formaggio (bene inteso non
ai sensi e nella forma voluta dall'art. I/ del Patto
di lavoro) ai titoli del Caseificio, i quali se ne
effettuarono la vendita ad un prezzo corrispondente
alla qualità della merce usarono di un loro diritto
potendone, quali proprietari, liberamente disporre.
Va inoltre rilevato che i titoli del caseificio pur
non avendone obbligo nel febbraio 1928, invitarono i
Benatti a presenziare ad una perizia del formaggio
ricevendone un reciso rifiuto; il che dimostra la
buona fede del caseificio nella esecuzione del con-
tratto in contrasto con il comportamento contrat-
tuale dei Benatti i quali, pur consapevoli della dif-
fettosa produzione del formaggio, ritennero essere
esenti da responsabilità in forza della disposizione
dell'articolo I/ del Patto di lavoro che era inappli-
cabile. Da ultimo è da osservare che il caseificio
allo scopo dell'accertamento della indennità della
produzione del formaggio e della sua qualità nessun
obbligo avevano di provvedervi ai sensi dell'art. 71
del cod. di commercio come erroneamente pretendono
i Benatti, giacchè la procedura dettata da tale arti-
colo non è esclusiva ai fini predetti potendosi per-
venire all'accertamento predetto con altri mezzi

19
siccome appunto è avvenuto nella specie.

Considera sul quarto motivo che in tanto i Benatti potrebbero ritenersi esonerati dal risarcire il danno in quanto avessero provato che il preteso acquirente Gozzi avesse manifestato una volontà seria ed efficace ad acquistare la merce e che quindi il danno stesso fosse la conseguenza dell'ingiustificato rifiuto a vendere da parte del Caseificio.

Ma tale effettiva volontà del Gozzi non risulta affatto accertata dalla prova assunta. È da rilevare innanzitutto che non è stato assunto il teste Zanini, colui cioè che, esaminato il formaggio, avrebbe consigliato il Gozzi di acquistarlo al prezzo di L.9 al Kg. - In secondo luogo, il detto Zanini, cui dal Gozzi si attribuisce la qualità di tecnico in formaggi, pur avendo rilevato che il formaggio del Caseificio Rangona non era troppo buono, ne avrebbe tuttavia consigliato l'acquisto al prezzo massimo che praticavasi per la produzione scelta dell'annata 1927. In terzo luogo il Gozzi ha dichiarato di non ricordare quale fosse l'entità della partita da acquistare e quale fosse la misura dello scarto. Siffatta perplessità sui punti essenziali delle trattative di acquisto e la stridente incongruenza delle affermazioni convincono della nessuna attendibilità della depo-

20
sizione del teste Gozzi Ulpiano. Aggiungasi poi che

l'accento alla misura dello scarto del formaggio induce a ragionevolmente ritenere che, se in effetto le trattative di acquisto avessero avuto un risultato concreto, il prezzo di lire 9 al Kg. non si sarebbe praticato per tutta la partita.

E' invece fondato il quinto motivo. Gli appellanti mutando in questa sede la causa petendi, il che non trova ostacolo nella disposizione dell'articolo 490 del codice di procedura civile, deducono di avere effettuato per l'annata 1920 due volte il pagamento della tassa di R.M. per l'esercizio dell'Azienda Caseificio e spiegare che risultando tale tassa erroneamente intestata alla società Caseificio Mangona venne a questa restituita dall'Agenzia delle imposte quando essa appurò che l'azienda era invece gestita dai fratelli Benatti nell'errata convinzione che il pagamento della tassa stessa fosse stato effettuato dalla società e che a causa di ciò essi Benatti dovettero effettuare il pagamento della tassa per una seconda volta. Ora, tale deduzione in fatto, è avvalorata dalla produzione delle bollette fatture dagli appellanti; bollette le quali non possono che riguardare il Caseificio Mangona posto che non è contestato che tale azienda, anche per l'annata 1920, v



venne gestita dai soli fratelli Benatti.

Aggiungasi che i titolari del Caseificio Rangona alla deduzione in fatto degli appellanti non hanno opposta una esplicita smentita, non hanno cioè affermato d'averne essi effettuato il pagamento della tassa di R.M. per l'esercizio 1926, nè hanno negato l'indebito rimborso delle lire 2000 loro fatto dall'Agenzia delle imposte; il che avvalorata la forza probante delle prodotte bollette di pagamento e induce a ritenere fondata la domanda di retribuzione proposta dai Benatti e dipenda altresì dall'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dagli appellanti siccome superflui. Anche l'appello incidentale ha fondamento. Lamentano gli appellati che i primi giudici nel computo della somma dovuta ai Benatti abbiano erroneamente calcolato anche lire 1000 di interessi sulla somma depositata a titolo di cauzione, mentre sulla somma stessa non erano dovuti gli interessi. E la lagnanza ha consistenza, perchè, infatti nella scrittura privata 5 aprile 1927, debitamente registrata, leggesi "i casari danni alla società una garanzia di lire 30.000 (ridotta poi d'accordo a L.20.000) senza interessi". Osservano poi gli appellati, senza però farne oggetto di specifica domanda, se non sia il caso di integrare il giudizio con la presenza di tale Arte

mio Benatti, il quale nell'atto di citazione 28 luglio 1928 figura come uno degli istanti/ Ma l'eccitamento a provvedere d'ufficio all'integrazione è del tutto vana, perchè l'Artemio Benatti non risulta costituito nel giudizio di primo grado come si apprende, e dalla sentenza interlocutoria, e da quella definitiva del Tribunale di Mantova. Il predetto Benatti quale fidejussore dei fratelli Benatti Ado e Ermes non può ritenersi per tal qualità parte nel giudizio; egli aveva interesse a intervenire; ma di tale intervento non è traccia negli atti prodotti.

Pertanto la sentenza impugnata va parzialmente riformata sui due punti del rimborso della tassa di R.M. e degli interessi sul deposito cauzionale nei sensi innanzi espressi; nel resto la sentenza stessa va confermata. Le spese di questo giudizio per un quinto vanno compensate, per gli altri quattro quinti vanno poste a carico degli appellanti che sono soccombenti nella più parte delle riproposte domande.

PER QUESTI MOTIVI

Uditi i procuratori delle parti, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accoglie per quanto di ragione, l'appello principale proposto dai fratelli Benatti Ado e Ermes ed accoglie quello incidentale degli appellati, e in parziale riforma della sentenza

appellata del Tribunale di Mantova II=20 luglio
1932, dichiara tenuto il Caseificio Mangona e per es-
so i conduttori Basaglia Fioravante, Zenevini Enrico,
Rinaldi Vello, Bertolini Angelo, Varani Silvio e Ga-
lassi Giacinto di Poggio Rusco in solido a rimborse-
re ai fratelli Benatti Ado ed Ermes la somma di lire
2000 di tassa di R.M. e dichiara non dovuto dagli
appellati predetti ai Benatti la somma di lire 1000
a titolo di interessi sul deposito cauzionale: con-
 seguentemente della somma predetta di lire duemila
dichiaras compensata lire mille e condanna in soli-
do gli appellati a rimborsare le altre mille agli ap-
pellanti oltre gl'interessi sulla detta somma dalla
domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento, con-
ferma nel resto l'appellata sentenza; dichiara le spe-
se, competenze ed onorari di questo giudizio, da liqui-
darsi dal Consigliere estensore che all'uopo delega,
per un quinto compensata, e pone gli altri quattro
quinti a carico degli appellanti principali bene
da rifondersi agli appellati. Pone a carico dei
stessi appellanti principali nelle egualá pro-
ni le spese di questa sentenza, sua registrazio-
dizione e notifica. Così deciso nella Camera di
siglio della Ia. Sezione della Corte d'Appello di
scia il 5-4-1933 XI/.

ORIGINALE

N. 618 Rep.

SPECIFICA

Orig. e Rep.	L. 0,15
Notifica <i>ca</i>	8,30
Copia	4,60
Trasferta	9,10
Urgenza	
<hr/>	
TOTALE	L. 8,15
Riduzione 12%	4,95
RIMANE	L. 3,20
Sop. 10%, e quit.	3,52
DA PAGARSI	L. 8,90

Visto con 2 copie
IL CANCELLIERE CAPO

[Handwritten signature]

F. ti BOTTURINI Primo Pres= ROSITO = IANNUCCI= CHIEP

PA estensore= DURAND= Il I° Cancelliere F.to A. FIORI

Pubblicata dal sottoscritto Cancelliere nei modi di legge alla pubblica udienza della Sez. Ia del 12 a

prile 1933 XI/ F; to A. FIORI. ==Registrato a Brescia

addi 22 aprile 1933 Anno XI° al N°3179 '01.170 Atti

Giud. Esatte lire Settancinque e 10 cente (L.75,10)

Il Procuratore F.to *[illegibile]*

Il Procuratore al controllo F.to *[illegibile]*.

Concorda coll'originale che si rilascia a richiesta dell'avv. Bontadelli in forma esecutiva:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti,

Brescia 24 aprile 1933 Il Cancelliere F. Fiori
Atto di notifica

*Brescia atti cinque Maggio 1933 a richiesta della
Pasaglia Fioravanti, Zenisini Enrico; Riccardi Vello, Bartoli =
regolo; Tarani Silvio Galassi Giacinto (atto di notifica) e
ved. del Tribunale di Brescia. In attesa di essere notificato al
luogo di cui sopra, si prega di notificare l'atto al
minichio della presenza di Benvenuti Roberto di Brescia in compagnia
di Albotto e di Benvenuti = Colocubo Luigi aff. Giud.*



IN NOME DI S.M. VITTORIO EMANUELE III°

Sent/186

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Cron/380

RE D'ITALIA

Rep/158

LA R.Corte d'Appello di Brescia Sezione Ia. composta
degli Ill./mi Signori :

S.E.BOTTURINI Gr.Uff.Orazio Primo Presidente

ROSITO Cav. Uff.Angelo Antonio Consigliere

JANNUCCI " " Francesco "

CHIEPPA " " Pasquale " Estensore

DURAD Cav. Lorenzo "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa commerciale promossa in grado d'appello
con atto di citazione 3 ottobre 1932 n.3798 rep.uff.
giud.Ugo Galvani del Tribunale di Mantova ,ed iscrit-
ta in successivo 15 novembre 1932 ai nn/721 R.G. e
683 ruolo ad istanza di

BENATTI ADO ed ERMES ,di Magnacavallo,col proc. e dom/
in Brescia sig. avv.Antonio Tenchini per mandato in
calce alla citazione = Appellante

contro

BASAGLIA FIORAVANTE = ZENEVINI ENRICO = RINALDI VELLO

BERTOLINI ANGELO = VARANI SILVIO = GALASSI GIACINTO,

tutti di Poggiorusco, conduttori del Casafificio

" Rangona " di Poggio Rusco, col proc. e dom. in Bre_

scia sig. avv. Sandro Bontardelli, per mandato in cal_
ce alla citazione = Appellati

IN PUNTO : restituzione di deposito cauzionale , paga_
mento somma e risarcimento danni. APPELLO da sentenza
II/20 luglio 1932 del Tribunale di Mantova .

SPEDITA la causa alla pubblica udienza del 15 marzo
1933 nella quale i procuratori delle parti hanno prese
le seguenti conclusioni :

L'Avv. Tenchini per gli APPELLANTI :

Piaccia alla Corte Ecc.ma, reietta ogni diversa istan_
za eccezione e deduzione .

In riforma della sentenza II/20 luglio 1932 del R/
Tribunale di Mantova , condannare i sigg. Basaglia Fio_
ravante , Zenevini Enrico, Rinaldi Vello, Bertolini
Angelo, Varani Silvio e Galassi Giacinto a pagare in
via solidale fra di loro la somma di L.46.450.- in fa_
vore dei sigg/Ado e Ermes Benatti cogli interessi dal_
la riconvenzionale avversaria .

Con favore delle spese dei due giudizi .

IN SUBORDINE E SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PRINCIPALE:

deferirsi ai rappresentantè del Caseificio l'inter_
rogatorio sui capitoli seguenti :

I) Se non sia vero che per l'anno 1926 la gestione del
Caseificio veniva esercitata dai Benatti, figurando
però dietro precorsi accordi sui ruoli tuttavia i pre_

posti dell'anno 1925, che sono poi gli attuali utenti del Caseificio, in cui luogo e vece le imposte, sempre per l'anno 1926, vennero pagate dai Benatti .

2) Se ad essi furono poi una seconda volta addebitate dall'agenzia, dopo accertata la cessione, senza che si avesse la restituzione delle precedenti pagate, delle quali i proprietari del caseificio avevano già avuto il rimborso, profittando così senza titolo della somma percettata . "

Sempre col favore delle spese dei due giudizi .

L'Avv. Bontardelli per gli APPELLATI:-


Piaccia alla Corte EccMa: ogni contraria istanza rejeta :

GIUDICARE = IN VIA DI APPELLO INCIDENTALI :

Limitarsi a L.32.650. l'importo dovuto dai convenuti appellati agli Attori appellanti . Confermarsi nel resto l'appellata sentenza. Spese del presente giudizio a carico degli appellanti .

LA CORTE

esaminati gli atti e documenti dimessi in causa dai procuratori delle parti, nonché la sentenza appellata ha ritenuto in fatto FATTO

 Benatti Ado ed Ermes, con atto di citazione 28 luglio 1928, conveniva innanzi al Tribunale di Mantova, Basaglia Fioravante, Zenevini Enrico, Rinaldi Vello, Berto

lini Angelo, Varani Silvio e Galassi Giacinto, di Poggio Rusco, per sentirli condannare al pagamento di lire 46.450.= con gli interessi di mora dal gennaio 1928 al saldo, nonché alle spese del giudizio, spiegando che essi istanti con la garanzia del loro zio Benatti Artemio assumevano nei primi giorni dell'aprile 1927 dalla Società conduttrice del Caseificio "Rangona" di lavorare il latte che sarebbe stato fornito al Caseificio stesso durante l'annata 1927, per il prezzo stabilito dal patto di lavoro della provincia di Mantova che essi istanti garantivano una resa di Kg. 8.900 tra burro e formaggio, per ogni quintale di latte lavorato ed una produzione di formaggio scelto zero uno del 92% e depositarono una cauzione di L. 20.000, fruttifera al 6% da restituirsi alla consegna del formaggio al termine dell'anno caseario; che a titolo di nolo degli attrezzi di proprietà di essi Benatti adoperati nel caseificio, la Società si obbligava di corrispondere la somma di L. 3650.=; che giunto il termine dell'annata casearia la produzione veniva riscontrata conforme alle garanzie con formaggio scelto zero uno anche superiore alla percentuale garantita; che richiesta la restituzione della cauzione aumentata degli interessi, il prezzo dovuto secondo l'art. 24 del patto di lavoro in ragione di L. 22. per ogni quintale di formaggio scelto zero uno, X

il residuo importo dello stipendio, il nolo degli at-
trezzi adoperati ed il rimborso dello importo di R.M.
pagato, la Società si rifiutava di provvedervi opponen-
do presunti infondati e contrastanti con gli accordi
contrattuali e col patto di lavoro Provinciale ; che
per di più la Società conduttrice del Caseificio non
provvedeva a dare tempestiva disdetta per cui essi
istanti non provvedevano a collocarsi altrove con l'e-
vidente grave pregiudizio del loro interessi; che in
tal modo il loro credito verso la Società era di lire
46.450.- così ripartiti : L.21.000, per deposito cau-
zionale e relativi interessi = L.4800, importo del
premio dovuto a mente dell'art.24 del patto di lavoro=
L. 3650.- per nolo degli attrezzi= L.9000 per saldo
di stipendio = L.2000 per rimborso dello importo di
R.M. e L.6000 per risarcimento del danno derivato
dalla mancata diffida .

Costituitosi il contraddittorio , gli Attori chiedevano
di essere ammessi a provare per interrogatorio e te-
sti i fatti seguenti : I) Che tra Benatti Ado ed Ermes
da una parte ed i signori Basaglia e litis consorti
facenti parte della società di fatto del Caseificio
Rangona si stabiliva per l'annata casearia 1927 un
accordo per il quale i Benatti Ado e Ermes assumevano
l'esercizio del caseificio;

- 2) Che fra gli altri patti eravi anche quello che i casari Benatti garantivano una resa burro e formaggio di Kg. 8900 per ogni quintale di latte lavorato ;
- 3) Che detti avevano altresì garantito una percentuale di formaggio scelto zero uno del 92% mercantile;
- 4) Che fu concordato fra i lattai e casari una garanzia per il buon fine del contratto da versarsi agli stessi casari di L.30.000.= ridotta a L.20.000 effettivamente versato ;
- 5) Che la Società caseificio "Rangona" si era impegnata altresì di corrispondere ai Benatti , quale stipendio, quanto stabilisce il patto di lavoro Provinciale in relazione alla categoria cui appartiene il Caseificio "Rangona ;
- 6) Che arrivati alla fine della gestione (novembre 1927) la Società da una parte e i Benatti dall'altra nominavano ognuno un tecnico per la scelta del formaggio dell'annata .
- 7) Che detti tecnici si accordavano su una percentuale del 92% scelto zero uno ;
- 8) Che dopo una tale scelta i Benatti abbandonavano il Caseificio che rimase sotto la diretta responsabilità e custodia dei suoi *fr* limitandosi semplicemente a qualche visita saltuaria per la cura del formaggio;
- 9) Che avendo chiesto il Benatti la corresponsione del dovuto

secondo gli accordi in base al patto di lavoro provinciale veniva rifiutato il ritorno della garanzia prestata di L.20.000,;

IO) Che alla fine del febbraio 1928 i Benatti furono diffidati dai lattai del Caseificio "Rangona" a presenziare ad una visita peritale della partita di formaggio da loro conferita, quantunque la consegna previa perizia accordata fosse già avvenuta nel novembre 1927;

II) Che nel gennaio 1928 un notissimo negoziante di formaggio, previa visita ed accertamento peritale, offriva per detta partita di formaggio L.9. al Kg. e che l'offerta non veniva accettata dai lattai del caseificio "Rangona".

opponibili opponibili
I convenuti ~~opponibili~~ all'ammissione dei predetti mezzi istruttori, spiegando, alla loro volta, domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto e pagamento dei danni conseguenti, chiedevano di essere ammessi a provare per testi i fatti seguenti:

1°) Che il formaggio prodotto dagli attori in n.969 forme risultò, all'epoca della consegna stabilita con 497 forme di scarto per difetto di lavorazione;

2°) Che la partita di formaggio di cui al capitolo precedente fu venduta a sole L.715. il quintale;

3°) Che il prezzo medio del formaggio 1927 risultò per gli altri caseifici di L.915 il quintale;

4°) Che il danno risentito dai convenuti ammontò a li_ re 46.000.-

Il Tribunale di Mantova con sentenza interlocuto_ ria I/29 luglio 1931, accettata dalle parti, ammetteva ^{la} prova dedotta dagli ~~Attori~~ limitatamente agli ultimi cinque articoli, ~~escluso~~ vertendo i primi sei su circo_ stanze incontrastate e pacifiche; ammetteva la prova dedotta dai ~~convenuti~~ come innanzi e inoltre il seguente articolo per interrogatorio: " Vero che il formaggio "prodotto nel Caseificio "Rangona" a seguito della vo_ stra locazione durante l'esercizio 1927, risultò di forme 989 e di Q.li 250,56" ~~»~~ .-

Assuntisi i predetti mezzi istruttori e riassunta la causa, gli ~~Attori~~ conclusero per l'accoglimento delle loro domande come proposte con l'atto di citazione 28/ luglio 1928, mentre i ~~convenuti~~ conclusero per il rigetto delle domande stesse e per l'accoglimento della ricon_ venzionale .

Lo stesso Tribunale con sentenza definitiva II/20 lu_ glia 1932 ritenne dovuta agli ~~Attori~~ la restituzione del deposito cauzionale in L.20.000, oltre lire mille di interessi, il pagamento di L.3650, quale nolo degli attrezzi; il pagamento di L.9000, quale stipendio nella misura concordata; ritenne invece non dovute lire 2000 per rimborso di importe di R.M. perchè nessuna prova era

al capo I

ammessa in causa nè documentale , nè orale, la quale consentisse ritenere che i Benatti avessero in effetto pagato le imposte per l'esercizio del 1927, non ritenne dovuta la somma di L.4800.= importo premio di locazione del formaggio perchè in colpa; ritenne invece pienamente fondata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, perchè dai mezzi istruttori escassi risultava provato che della produzione di formaggio della annata 1927 la metà era da scarto e che a causa di ciò la partita venne venduta a prezzo inferiore a quella corrente sul mercato; perciò : a) accoglieva l'istanza di pagamento proposta dai fratelli Benatti limitatamente a L.33.650; b) accoglieva la riconvenzionale spiegata dai convenuti limitando la somma dovuta a titolo di danni dei Benatti a L.33.750.; c) dichiarava conseguentemente risolto per fatto e colpa dei Benatti il contratto de quo e condannava i Benatti stessi al risarcimento dei danni nella somma di L.33.750.; compensava tra le parti i crediti predetti nonchè le spese del giudizio nella misura di un terzo, mentre poneva a carico dei Benatti i rimanenti due terzi delle spese. / Avverso la detta sentenza hanno prodotte appello i Benatti Ado ed Ermes e appello incidentale gli appellati solo quanto agli interessi sul deposito cauzionale che per contratto non erano dovuti .

La capo

La causa passava in deliberazione alla udienza del 15/
marzo 1933 ~~sulla mutua deduzione delle parti come in~~
~~nonni trascritti~~ .

DIRITTO

I Benatti a sostegno dell'appello deducono i seguenti motivi : 1°) essendosi fatto dai contraenti, nella scrittura privata 5 aprile 1927, espresso richiamo al patto di lavoro in vigore per la Provincia di Mantova il quale all'art.17 dispone che: "il casaro peserà il formaggio in confronto del datore di lavoro entro il 31 dicembre 1927; :effettuata la pesatura egli è sciolto da ogni responsabilità per quanto si riferisce alla garanzia di produzione sia nei riguardi della qualità che del peso"; ed effettuatasi la consegna del formaggio nel termine prescritto, previa pesatura dovevasi di conseguenza dai primi giudici dichiarare improponibile *la* riconvenzionale proposta dal caseificio diretta al risarcimento di danni per pretese inadempienze contrattuali che per effetto dell'art./predetto sono da ritenersi insussistenti ;

2°) la completa utilizzazione da parte del caseificio di tutta la produzione del formaggio mercè la vendita effettuata a Ronfrenchi Giulio è, in ogni caso, preclusiva dell'azione di risoluzione del contratto;

3°) le risultanze di mezzi istruttori, per essere del

tutto contraddittorio, erano insufficienti all'accertamento della denunciata inadempienza quanto alla pattuita qualità del formaggio ;

4°) pure ammessa la inadempienza predetta, dovevasi rigettare la domanda di risarcimento di danni, chiacchè risulta accertato che il caseificio senza alcun giustificato motivo si rifiutò di vendere nel gennaio 1928 tutta la partita del formaggio a tal Gezzi a L.9 il Kg/ prezzo corrente sul mercato, mentre la vendette successivamente a L.7,15 il Kg/

5°) dovevasi far luogo all'accoglimento della domanda attrice di condanna del caseificio al pagamento della somma di L.2000 per averlo esso indebitamente percetto dall'Agenzia delle imposte a titolo di rimborso di tasse pagate invece da essi Benatti .

Osserva che i primi quattro Motivi non hanno alcun fondamento . Quanto al primo : la convenzione intervenuta tra le parti con la scrittura 5 aprile 1927, ad eccezione del compenso dovuto ai casari, non può ritenersi disciplinata dal patto di lavoro per la provincia di Mantova , sia perchè i contraenti non fecero a tal patto un richiamo generico ma solo quanto al compenso; sia perchè i contraenti stabilirono patti e condizioni diversi da quelli fissati dal patto di lavoro e cioè : resa di Kg/8900 tra burro e formaggio

invece di Kg/ 8/600 per ogni quintale di latte ,garanzia di produzione con una percentuale del 92 % di formaggio scelto zero uno invece del 92%; versamento di un deposito cauzionale di L.20.000 che è escluso dal patto; sia infine perchè i Benatti, oltrechè prestate il proprio lavoro, fornirono anche tutti gli attrezzi necessari alla ~~lavorazione~~ ^{lavorazione} del latte con diritto a compenso a titolo di nolo; il che ragionevolmente induce a ritenere che non un vero e proprio contratto di lavoro si volle dalle parti porre in essere, il quale dovesse regolarsi da un contratto tipo, come il Patto di lavoro per la Provincia di Mantova in atti prodotto, sibbene un contratto speciale innominato che ha pure il carattere della cessione di esercizio di azienda, come del resto i Benatti stessi lo ~~qualificano~~ ^{qualificano} quando si fanno a chiedere al caseificio il pagamento delle L.2000, non già a titolo di rimborso di tassa di R.M. pagata e non dovuta, ma a titolo di restituzione di somma da esso caseificio indebitamente percetta e pagata dal Benatti due volte .

Ma ammesso pure che col semplice richiamo al compenso stabilito dal patto di lavoro i contraenti avessero inteso sottoporsi a tutti i patti ivi fissati (il che è da escludersi per le ragioni innanzi esposte) non ricorrerebbe mai l'applicazione dell'invocato articolo

I7; giacchè per aversi esonero del casaro da ogni responsa-
bilità " per quanto si riferisce alla garanzia di pro-
duzione nei riguardi della qualità e del peso," è ne-
cessario il verificarsi del presupposto ~~che~~ che il
formaggio sia stato in effetto consegnato dal casaro
ai datori di lavoro mercè regolare pesatura e consta-
tazione della qualità del prodotto che si vuole conse-
gnare . E la ragione ne è evidente ; giacchè attraverso
la pesatura il datore di lavoro ha modo di controllare
anche la qualità della produzione connessa, per modo
che, una volta effettuata la regolare consegna , non
è più luogo a postumi reclami a tutto danno dei locato-
ri d'opera, che il Patto speciale vuole evidentemente
tutelare con l'art. I7 il quale prescrive che la conse-
gna deve essere fatta appunto "in confronto del dato-
re di lavoro" . Ora è pacifico che all'effetto di
constatare la qualità della produzione del 1927 le par-
ti addivennero ciascuna alla nomina di un proprio tec-
nico e che costoro pur avendo osservato il formaggio,
non vollero redigere alcun verbale a cagione della di-
versità degli apprezzamenti circa la qualità; come pure
è pacifico che i Benatti abbandonarono il Caseificio
senza che si fosse operata regolare consegna previa pe-
satura del formaggio . Esse così è erroneamente si
invoca l'art. I7 del patto di lavoro all'effetto di

contrastare l'ingresso alla domanda riconvenzionale di risarcimento di danni per inadempienza incorsa dai casari ~~X~~ Ma per altro riflesso, del tutto prevalente, si appalesa evidente l'erroneità di siffatta invocazione.

La sentenza interlocutoria del Tribunale di Mantova I/29 luglio 1931, accettata dalle parti, ammise il mezzo istruttorio dedotto dalla convenuta Società "Caseificio Rangona" allo scopo d'accertare il fondamento alla proposta riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento di danni sofferti per le inadempienze incorsi dai casari per aver prodotto un formaggio di qualità diversa da quella pattuita e cioè per metà scelto e l'altra metà da scarto.

E poichè l'ammissione di detto mezzo istruttorio implica la procedibilità della domanda riconvenzionale, consegue che la relativa eccezione d'improcedibilità di tale domanda tardivamente opposta dai resistenti Benatti trova pel suo accoglimento insormontabile ostacolo nella resjudicata. Una sentenza interlocutoria che ammette un mezzo istruttorio costituisce giudicato sul punto che è il presupposto logico dell'ammissione del mezzo stesso.

Non ha miglior fondamento il secondo motivo.

Il principio enunciato dagli appellanti secondo il quale una volta utilizzata la cosa che ha formato oggetto

del contratto non è più consentito chiederne la risoluzione è esatto; ma esso vale per i contratti di compravendita giacchè la utilizzazione è volontaria esecuzione del contratto che perciò non può più essere dichiarato risolto. Ma nella specie trattasi invece di un contratto avente carattere prevalente di locazione di opera a tempo in determinato la cui risoluzione deve essere precedata da un congruo preavviso conformemente alla consuetudine, a meno che il committente non abbia giusti motivi a chiederla senza d'uopo di licenza per effetto di inadempienza da parte del locatore, come appunto si è verificato nella specie. Il terzo motivo induce a riesaminare il risultato dei mezzi istruttori onde accertare se i primi giudici nel dedurre la inadempienza contrattuale da parte dei fratelli Benatti ebbero a valutarli esattamente. Dei tre testi di prova diretta indotta dai Benatti, il Benatti Antonio, allegato a sospetto quale dipendente degli inducenti, afferma di avere presenziato alla perizia del formaggio fatto dai tecnici Magri e Franzini e di aver sentito dire da costoro che la percentuale del formaggio era quella del 93%; il Franzini afferma di avere periziato il formaggio insieme al Magri col quale concordemente fu stabilito che esso aveva la percentuale del 93%; il Gozzi afferma di avere sentito dire dal tecnico Zanini che il formaggio non era troppo

buono.

Delle tre deposizioni le prime due non hanno alcun valore probatorio ,perchè smentito dallo stesso teste Franzini, il quale, nel confronto con l'altro tecnico Magri, modificò successivamente la sua deposizione, rettificando di non aver personalmente constatata la qualità del formaggio, ma di avere solamente assistito all'operazione di accertamento fatto dal solo Magri, il quale constatò che non tutto il formaggio era scelto, ed il Franzini aggiunge che ad operazione finita non scambiò alcun giudizio con l'altro tecnico .

L'altra deposizione può ritenersi del tutto negativa per l'assunto di Benatti, se afferma di non aver esaminato il formaggio e di aver sentito dire dal tecnico Zanini che questo non era troppo buono, il che esclude che fosse scelto ai sensi del patto espressamente convenuto . Ma la prova sulla difformità della qualità del formaggio prodotto dai Benatti da quella convenuta per contratto risulta evidente e inequivocabile dalle numerose deposizioni dei testi indotti dal Caseificio, Prandi Lorenzo, Bonfrenchi Emilio, Braglio Felice, Magri Erminio, Azzoni Vincenzo e Zanardi Ugo, tutti tecnici in prodotti dal latte, affermano concordemente che ,esaminato il formaggio in questione, accertarono che una metà era scelto ,l'altro era da scarto

per sfogliature e buchi .

Il teste Meschini Arturo afferma che Benatti Antonio dipendente dei fratelli Benatti gli disse che il formaggio dell'annata 1927 era riuscita male; l'altro teste Tufari Renato afferma di essersi occupato, nella sua qualità di Segretario dei Sindacati, della vertenza tra il caseificio e i Benatti dietro interessamento di quest'ultimi di avere sentito dai tecnici che ebbero ad esaminare il formaggio che questo era riuscito più della metà da scarto; che tale risultato ebbero ad ammetterlo anche gli stessi Benatti .

Pertanto a buon diritto il Caseificio Rangone propose la domanda riconvenzionale e rettamente giudicarono i primi giudici, i quali, ritenuta tale domanda pienamente fondata sulle risultanze dei mezzi istruttori assunti, dichiararono risolto il contratto intervenuto fra i Benatti ed il Caseificio per fatto e colpa dei Benatti e questi condannarono in danni e cioè al pagamento della differenza tra il prezzo medio del formaggio scelto e quello minore in effetto praticato a causa della qualità scadente .

E' poi da rilevare che avendo i Benatti abbandonato i locali del caseificio devesi con ciò ritenere effettuata la consegna del formaggio (ben inteso non ai sensi e nella forma voluta dall'art/17 del. Patto di Lavoro)

ai titoli del Caseificio, i quali se ne effettuarono la vendita ad un prezzo corrispondente alla qualità della merce usarono di un loro diritto potendone, quali proprietari, liberamente disporre .

Va inoltre rilevato che i titoli del caseificio, pur non avendone obbligo nel febbraio 1928, invitarono i Benatti a presenziare ad una perizia del formaggio ricevendone un reciso rifiuto; il che dimostra la buona fede del caseificio nella esecuzione del contratto in contrasto con il comportamento contrattuale dei Benatti i quali, pur consapevoli della difettosa produzione del formaggio, ritennero essere esenti da responsabilità in forza della disposizione dell'art/17 del Patto di lavoro, che era inapplicabile . Da ultimo è da osservare che il caseificio allo scopo dell'accertamento della indennità della produzione del formaggio e della sua qualità nessun obbligo aveva né di provvedersi ai sensi dell'art.71 del Cod. Comm. come erroneamente pretendono i Benatti, giacché la procedura dettata da tale articolo non è esclusiva ai fini predetti potendosi pervenire all'accertamento predetto con altri mezzi siccome appunto è avvenuto nella specie .

Considera sul quarto motivo che intanto i Benatti potrebbero ritenersi esonerati dal risarcire il danno in quanto avessero provato che il preteso acquirente

Gozzi avesse manifestato una volontà seria ed efficace ad acquistare la merce e che quindi il danno stesso fosse la conseguenza dell'ingiustificato rifiuto a vendere da parte del caseificio .

Ma tale effettiva volontà del Gozzi non risulta affatto accertata dalla prova assunta . E' da rilevare innanzitutto che non è stato assunto il teste Zanini , colui cioè che, esaminato il formaggio, avrebbe consigliato il Gozzi di acquistarlo al prezzo di L.9 al Kg/ . In secondo luogo il detto Zanini, cui dal Gozzi si attribuisce la qualità di tecnico in formaggio, pur avendo rilevando che il formaggio del Caseificio Rangona non era troppo buono, ne avrebbe tuttavia consigliato lo acquisto al prezzo massimo che praticavasi per la produzione scelta dell'annata 1927. In terzo luogo il Gozzi ha dichiarato di non ricordare quale fosse l'entità della partita da acquistare e quale fosse la misura dello scarto . Siffatta perplessità sui punti essenziali delle trattative di acquisto e la stridente incongruenza delle affermazioni convincono della nessuna attendibilità della deposizione del teste Gozzi Ulpiano ; Aggiungasi poi che l'accenno alla misura dello scarto del formaggio induce a ragionevolmente ritenere che, se in effetto le trattative di acquisto avessero avuto un risultato concreto, il prezzo di

L.9 al Kg/ non si sarebbe praticato per tutta la par_ tita .

E' invece fondato il quinto motivo . Gli appellanti mutando in questa sede la causa petendi, il che non trova ostacolo nella disposizione dell'art.490 del Cod/ di Proc/ Civ/, deducono di avere effettuato per l'an_ nata 1926 due volte il pagamento della tassa di R.M. per l'esercizio dell'Azienda Caseificio e spiegare che risultando tale tassa erroneamente intestata alla Soc/ Caseificio Rangona, venne a questa restituita dalla Agenzia delle Imposte quando essa appurò che l'Azienda era invece gestita dai F.lli Benatti nell'errato con_ vincimento che il pagamento della tassa stessa fosse stato effettuato dalla società e a causa di ciò essi Benatti dovettero effettuare il pagamento della tassa per una seconda volta . Ora, tale deduzione in fatto, è avvalorata dalla produzione della bolletta fatture dagli appellanti; bollette le quali non possono che riguardare il Caseificio Rangona posto che non è con_ testato che tale azienda ,anche per l'annata 1926, venne gestita dai soli fratelli Benatti .

Aggiungasi che i titolari del Caseificio Rangona alla deduzione in fatto degli appellanti non opposto una esplicita smentita , non hanno cioè affermato d'aver essi effettuato il pagamento della tassa di R.M.per

l'esercizio 1926, nè hanno negato l'indebito rimborso delle L.2000, loro fatto dall'Agenzia delle imposte; il che avvalorata la forza probante delle prodotte bollette di pagamento e induce a ritenere fondata la domanda di retribuzione proposta dai Benatti e dispensa altresì dall'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dagli appellanti siccome superflui. Anche l'appello incidentale ha fondamento.


Lamentano gli appellati che i primi Giudici nel computo della somma dovuta ai Benatti abbiano erroneamente calcolato anche L.1000, di interessi sulla somma depositata a titolo di cauzione, mentre sulla somma stessa non erano dovuti gli interessi. E la lagnanza ha consistenza perchè infatti nella scrittura privata 5/ aprile 1927, debitamente registrata, leggesi: "i casari danno alla società una garanzia di L.30.000, (ridotta poi d'accordo a L.20.000) senza interessi".

Osservano poi gli appellati, senza però farne oggetto di specifica domanda, se non sia il caso di integrare il giudizio con la presenza di tale Artemio Benatti, il quale nell'atto di citazione 28 luglio /1928 figura come uno degli istanti. Ma l'eccitamento a provvedere d'ufficio all'integrazione è del tutto vana, perchè l'Artemio Benatti non risulta costituito nel giudizio di primo grado come si apprende, e dalla

sentenza interlocutoria e da quella definitiva del
Tribunale di Mantova. Il predetto Benatti quale
fideiussore dei fratelli Benatti Ado ed Ermes non
può ritenersi per tal qualità parte nel giudizio; e
gli aveva interesse a intervenire, ma di tale inter-
vento non è traccia negli atti prodotti.
Pertanto la sentenza impugnata va parzialmente riforma-
ta sui due punti del rimborso della tassa di R.M. e
degli interessi sul deposito cauzionale nei sensi in-
nanzi espressi; nel resto la sentenza stessa va confer-
mata. Le spese di questo giudizio per un quinto vanno
compensate, per gli altri quattro quinti vanno poste
a carico degli appellanti che sono soccombenti nella
più parte delle riproposte domande.

PER QUESTI MOTIVI

Uditi i procuratori delle parti, reietta ogni contra-
ria istanza eccezione e deduzione, accoglie per quar-
to di ragione, l'appello principale proposto dai f.lli
Benatti Ado ed Ermes ed accoglie quello incidentale
degli appellanti, e in parziale riforma della sentenza
appellata del Tribunale di Mantova II /20 luglio 1932

 a) ~~D~~ichiara tenuto il Caseificio Rangona e per esso i
conduttori Basaglia Fioravante, Zenevini Enrico, Ri-
naldi Vello, Bertolini Angelo, Varani Silvio e Galeas-
si Giacinto di Poggio Rusco in solido a rimborsare

ai f.lli Benatti Ado ed Ermes la somma di L.2000, di
tassa di R.M. e dichiara non dovuto dagli appellati
predetti ai Benatti la somma di L.1000, a titolo di
interessi sul deposito cauzionale : conseguentemente
della somma predetta di L.2000 ~~di~~ dichiara compensate lire
mille e condanna in solido gli appellati a rimborsare
le altre mille agli appellanti oltre gli interessi sulla
detta somma dalla domanda giudiziale fino all'effetti-
vo pagamento ~~b/~~ conferma nel resto l'appellata sentenza ;
c/ dichiara le spese, competenze ed onorari di questo giu-
dizio da liquidarsi dal Consigliere estensore che al-
l'uopo delega, per un quinto compensate, e pone gli
altri quattro quinti a carico degli appellanti princi-
pali Benatti , da rifondersi agli appellati ~~d/~~ pone a cari-
co degli stessi appellanti principali nelle eguali
proporzioni le spese di questa sentenza , sua registrazione
spedizione e notifica ~~cosi~~ deciso nella Camera di
Consiglio della Ia, Sezione della Corte d'Appello di
Brescia il 5/4/1933 XI° =

f.ti Botturini Primo Presidente , Rosito, Jannucci, &
Chieppa, estensore = Durad, Il I° Cancell/f° A.Fiori
Pubblicata dal sottoscritto Cancelliere nei modi di leg-
ge alla pubblica udienza della Sez.Ia, del 12 aprile
1933 XI/ f° A.Fiori.

Reg. a Brescia , addi 22 aprile 1933 XI° ab n.3179/

Vol.170 Atti Giud. Esatte lire 75,10=

Il Procuratore f° (illegg.)

Il Procuratore al controllo f° (illegg.)

Concorda coll'originale che si rilascia dell'avv/

Bontardelli in forma esecutiva .

R i c o r r e n t i

BENATTI HERMES e ADO di Magnacavallo, rappresentati dagli : On.Cav. di Gr.Croce Avv. Carlo Buttafocchi di Bologna, Avv. Guido Stefanini, Avv. Alessandro Fabrizio, di Mantova, domiciliati in Roma, Via Monte Zebias 44= presso e nello studio dell'Avv. Franco Arcamone

c o n t r o

BASAGLIA FIORAVANTE, di Mirandola, ZENESINI ENRICO di Poggio Rusco, MIRALDI VELLO di Mirandola, BERTOLINI ANGELO, VARANI SILVIO e GALASSI GIACINTO, di Poggio Rusco, costituenti la Società di fatto " Caseificio Rangona" di Poggio Rusco, rappresentati e difesi dai sigg. avv.ti: Coma. Umberto Mantovani, di Mantova, e S.E. il Cavaliere della SS. Annunziata, Ivance Bonomi di Roma, e quivi nel di lui studio elettivamente domiciliati in Piazza Libertà 4 =

Per annullamento

della sentenza della R.Corte d'Appello di Brescia 5/12/ aprile 1933, notificata il 5 maggio successivo=

MEMORIA ILLUSTRATIVA

nell'interesse dei resistenti BASAGLIA FIORAVANTE e LL.CC. =

F A T T O

La Corte di Brescia lo ritenne così :

Benatti Ado ed Ernes, con atto di citazione 28 luglio 1928, convenivano innanzi al Tribunale di Mantova, Basaglia Fioravante, Zenevini Enrico, Rinaldo Vello, Bertolini Angelo, Varani Silvio e Galassi Giacinto, di Poggio Rusco, per sentirli condannare al pagamento di L.46.450.- con gli interessi di mora dal gennaio 1928 al saldo, nonchè alle spese del giudizio, spiegando che essi istanti, con la garanzia del loro zio Benatti Artemio, assumevano nei primi giorni dell'aprile 1927 dalla Società conduttrice del Caseificio "Rangona" di lavorare il latte che sarebbe stato fornito al Caseificio stesso durante l'annata 1927, per il prezzo stabilito dal patto di lavoro della provincia di Mantova; che essi istanti garantivano una resa di Kg.8.900 tra burro e formaggio, per ogni quintale di latte lavorato ed una produzione di formaggio scelto zero uno del 92% e depositarono una cauzione di L.20.000.- fruttifera al 6% da restituire alla consegna del formaggio al termine dell'anno caseario; che a titolo di nolo degli attrezzi di proprietà di essi Benatti, adoperati nel Caseificio, la Società si obbligava di corrispondere la somma di L.3.650.-; che giunto il termine dell'annata casearia la produzione veniva riscontrata conforme alle garanzie con formaggio scelto zero uno anche su

periore alla percentuale garantita; che richiasta la restituzione della cauzione aumentata degli interessi, il prezzo dovuto secondo l'art/24 del patto di lavoro in ragione di L.22 per ogni quintale di formaggio scelto zero uno, il residuo importo dello stipendio, il nolo degli attrezzi adoperati e il rimborso dello importo di R.M. pagato, la Società si rifiutava di provvedervi opponendo pretesti infondati e contrastanti con gli accordi contrattuali e col patto di lavoro provinciale; che per di più la Società conduttrice del Caseificio non provvedeva a dare tempestiva disdetta per cui essi istanti non provvedevano a collocarsi altrove con l'evidente grave pregiudizio dei loro interessi; che in tal modo il loro credito verso la Società era di L.46.450,00 così ripartiti :
L.21.000.=per deposito cauzionale e relativi interessi, L.4800.= importo del premio dovuto a mente delle art.24 del patto di lavoro, L.3650.= per nolo degli attrezzi, L.9000.= per saldo di stipendio, L.2000.= per rimborso dell'Importo di R.M. e L.6000.= per risarcimento del danno derivato dalla mancata diffida .

Costituitosi il contraddittorio, gli Attori chiedevano di essere ammessi a provare per interrogatorio e testi i fatti seguenti : I) Che tra Benatti Ado e Ernes da una parte ,ed i sigg. Basaglia e litis con

sorti facenti parte della Società di fatto del Caseificio Rangona, si stabiliva per l'annata casearia 1927 un accordo per il quale i Benatti Ado e Ernes assumevano l'esercizio del Caseificio ; 2) Che fra gli altri patti eravi anche quello che i casari Benattà garantivano una resa burro e formaggio di Kg/8.900 per ogni quintale di latte lavorato; 3) Che detti avevano altresì garantito una percentuale di formaggio scelto zero uno del 92% mercantile ; 4) Che fu concordato fra i lattai e casari una garanzia per il buon fine del contratto da versarsi agli stessi casari di L.30.000.= ridotta a L.20.000, effettivamente versate; 5) Che la Soc. Caseificio Rangona si era impegnata altresì di corrispondere ai Benatti, quale stipendio, quanto stabilisce il patto di lavoro provinciale in relazione alla categoria cui appartiene il Caseificio Rangona; 6) Che arrivati alla fine della gestione (novembre 1927) la Società da una parte e i Benatti dall'altra nominavano ognuno un tecnico per la scelta del formaggio dell'annata . 7) Che detti tecnici si accordavano su una percentuale del 92% scelto zero uno; 8) Che dopo una tale scelta i Benatti abbandonavano il Caseificio che rimase sotto la diretta responsabilità e custodia dei suoi soci limitandosi semplicemente a qualche visita sal

tueria per la cura del formaggio; 9) Che avendo chiesto i Benatti la corresponsione del dovuto secondo gli accordi in base al patto di lavoro provinciale veniva rifiutato il ritorno della garanzia prestata di L.20.000.-; 10) Che alla fine del febbraio 1928 i Benatti furono diffidati dai lattai del Caseificio Rangona a presenziare ad una visita peritale della partita di formaggio da loro conferita, quantunque la consegna previa perizia accordata fosse già avvenuta nel novembre 1927; 11) Che nel gennaio 1928 un notissimo negoziante di formaggio, previa visita ed accertamento peritale, offriva per detta partita di formaggio L.9al Kg. e che l'offerta non veniva accettata dai lattai del Caseificio Rangona.

I Convenuti, opponendosi all'ammissione dei predetti mezzi istruttori, spiegando alla loro volta, domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto e pagamento di danni conseguenti, chiedevano di

essere ammessi a provare per testi i fatti seguenti:

- 1) Che il formaggio prodotto dagli Attori in n.969 forme risultò, all'epoca della consegna stabilita, con 497 forme di scarto per difetto di lavorazione;
- 2) Che la partita di formaggio di cui al capitolo precedente fu venduta a sole L.715 il quintale;
- 3) Che il prezzo medio del formaggio 1927 risultò

per gli altri caseifici di L.915 il quintale;

4) Che il danno risentito dai convenuti ammontò a L.46.000.=

Il Tribunale di Mantova con sentenza interlocutoria I/29 luglio 1931, accettata dalle parti, ammetteva la prova dedotta dagli attori limitatamente agli ultimi cinque articoli, vertendo i primi sei su circostanze incontrastate e pacifiche; ammetteva la prova dedotta dai convenuti come innanzi e inoltre il seguente articolo per interrogatorio:

" Vero che il formaggio prodotto nel Caseificio Rangona a seguito della vostra lesione durante l'esercizio 1927, risultò di forme 989 e di q.11250,36 ".

Assuntisi i predetti mezzi istruttori e riassunta la causa, gli attori conclusero per l'accoglimento delle loro domande come proposte con l'atto di citazione 28 luglio 1928, mentre i convenuti conclusero per il rigetto delle domande stesse e per l'accoglimento della riconvenzionale.

Lo stesso Tribunale, con sentenza definitiva II/20 luglio 1932, ritenne dovuta agli attori la restituzione del deposito cauzionale in L.20.000, oltre lire 1000, di interessi, il pagamento di L.3650.=quale nole degli attrezzi; il pagamento di L.9000, quale stipendio nella misura concordata; ritenne invece

non dovute L.2000, per rimborso di imposte di R.M., perchè nessuna prova era ammessa in causa nè documentale, nè orale, la quale consentisse ritenere che i Benatti avessero in effetto pagato le imposte per lo esercizio del 1927; non ritenne dovuta la somma di L.4800, importo premio di lavorazione del formaggio perchè in colpa; ritenne invece pienamente fondata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, perchè dai mezzi istruttori escussi risultava provato che della produzione di formaggio della annata 1927 la metà era da scarto e che a causa di ciò la partita venne venduta a prezzo inferiore a quella corrente sul mercato . Perciò :

a) accoglieva l'istanza di pagamento proposta dai fratelli Benatti limitatamente a L.33.650.= b) accoglieva la riconvenzionale spiegata dai convenuti limitando la somma dovuta a titolo di danni dai Benatti a L.33.750.= c) dichiarava conseguentemente risolto per fatto e colpa dei Benatti il contratto de quo e condannava i Benatti stessi al risarcimento dei danni nella somma di L.33.750.=; compensava tra le parti i crediti predetti nonchè le spese del giudizio nella misura di un terzo, mentre poneva a carico dei Benatti i rimanenti due terzi delle spese .

Avverso la detta sentenza hanno prodotto appello

i Benatti Ado ed Ermes e appello incidentale gli appellati solo quanto agli interessi sul deposito cauzionale, che per contratto non erano dovuti .

La causa passava in deliberazione alla udienza del 15 marzo 1933, e la Ecc/ Corte d'Appello di Brescia con la sentenza in epigrafe ricordata, accogliendo, per quanto di ragione, l'appello principale dei f.lli Benatti e quello incidentale degli appellati, in parziale riforma della sentenza del Magistrato di prime cure così giudicò :

a) Dichiarare tenuto il Caseificio Rangona e per esso i conduttori Basaglia Fioravante, Zenevini Enrico, Rinaldi Vello, Bertolini Angelo, Varani Silvio e Galassi Giacinto, di Poggio Rusco in solido a rimborsare ai f.lli Benatti Ado ed Ermes la somma di Lire 2000, di tassa di R.M. e dichiara non dovuti dagli appellati predetti ai Benatti la somma di L.1000, a titolo di interessi sul deposito cauzionale : conseguentemente della somma predetta di L.2000, dichiara compensate L.1000, e condanna in solido gli appellati a rimborsare le altre lire mille agli appellanti oltre gli interessi sulla detta somma dalla domanda giudiziale fino allo effettivo pagamento; b) conferma nel resto l'appellata sentenza; c) dichiara le spese competenze ed onorari di questo giudizio da liquidar

si dal Consigliere estensore che all'uopo delega, per un quinto compensate, e pone gli altri quattro quinti a carico degli appellanti principali Benatti, da rifondersi agli appellati; d) pone a carico degli stessi appellanti principali e nelle uguali proporzioni le spese di questa sentenza sua registrazione spedizione e notifica .

I Ricorrenti chiedono al Supremo Collegio lo annullamento di tale pronuncia in base a tre distinti mezzi :
1) Per violazione della legge 3 aprile 1926 n. 563/865 e del Decreto Legge 1 luglio 1926 n. 1130/1428 in relazione agli art/1 e 2 del patto di lavoro per i Caseifici della Provincia di Mantova e dell'art/1 del Cod. di Comm.

2) Per violazione dell'art. 17 del patto di lavoro anzidetti e 68 Cod. Comm.

3) Per violazione degli art/1447 e 1627 Cod. Civ. in relazione agli art/360 n. 6 - 361 n. 2 C.P.C. =

Ma tali censure sono però del tutto infondate .

SUI TRE MEZZI

E' pacifico che i rapporti contrattuali intercorsi fra le parti in causa erano stati regolati dalla scrittura privata 5 aprile 1927 in atti .

Sostengono i Benatti avanti la Corte di Brescia che, avendo codesta scrittura fatto espresso richiamo al

patto di lavoro dei Caseifici della provincia di Man-
tova per l'annata 1927, la decisione della controver-
sia dovesse essere fatta sulla base dell'applicazione
delle norme contenute in detto patto ed essenzialmen-
te dell'art/I7, al quale così dispone :

" il casaro peserà il formaggio in confronto del da-
" tate di lavoro entro il 31 dicembre 1927. Effettuata
" la pesatura egli è sciolto da ogni responsabilità
" per quanto si riferisce alla garanzia di produzio-
" ne, sia nei riguardi della qualità, che del peso".

Sostenero ancora più particolarmente i Benatti
che, in armonia al citato art/I7, essi avevano ese-
guita la consegna del formaggio dovuto al Caseificio
e che non poteva essere quindi accolta la domanda
riconvenzionale della rappresentanza di questo spie-
gata nei loro confronti, tendente ad ottenere un
qualsiasi risarcimento danni da inadempienze contrat-
tuali relative alla fornitura della merce; inadempien-
ze che, sempre per effetto del citato art/I7, dove-
vano presumersi insussistenti .

Allo accoglimento di codeste tesi la Corte Brescia-
na avrebbe potuto opporre una pregiudiziale di dirit-
to, e cioè che per avervi la efficacia giuridica
erga omnes dei patti collettivi di lavoro è necessa-
rio che una copia di essi sia stata depositata pres-

so la locale Prefettura e pubblicata nel Foglio de_ gli Annunzi Legali della Provincia (art. 10 cap. 3 del_ la legge 3 aprile 1926 n. 563) -

Nella specie il patto di lavoro per i cassifici del_ la Provincia di Mantova, al quale i contratti aveva_ no fatto parziale richiamo nella convenzione privata 5 aprile 1927, non era stato nè depositato, nè affie_ so a sensi di legge e non poteva aver quindi forza obbligatoria fra di loro se non nella parte consen_ sualmente ed espressamente richiamata e voluta .

La Corte Bresciana invece non accolse le eccezio_ ni dei Benatti per altri motivi, ugualmente fondati.

Statui infatti doversi in primo luogo escludere che le norme del patto di lavoro potessero applicar_ si alla specie (all'infuori di quelle riguardanti i compensi dovuti ai casari, sui quali d'altra parte non eravi contestazione); e in secondo luogo ad abundantiam soggiunse che, anche a prescindere da tale pregiudiziale, neppure l'art. 17 poteva essere invocato dai f.lli Benatti, giacchè non era stato da costoro nè osservato nè rispettato per quanto di loro spettanza .

Di ciò la sentenza impugnata porge corretta, impec_ cabile e ampia giustificazione con i seguenti motivi:

" La convenzione intervenuta tra le parti con la

" scrittura 5 aprile 1927, ad eccezione del compenso
" dovuto ai casari, non può ritenersi disciplinata
" dal patto di lavoro per la Provincia di Mantova,
" sia perchè i contraenti non fecero a tal patto un
" richiamo generico, ma solo quanto al compenso ;
" sia perchè i contraenti stabilirono patti e condan-
" sioni diverse da quelli fissati dal patto di lave-
" ro e cioè : resa di Kg.8.900 tra burro e formag-
" gio invece di Kg.8.600 per ogni quintale di latte;
" garanzia di produzione con una percentuale del 92%
" di formaggio scelto zero uno, invece del 90-~~o~~; ver-
" samento di deposito cauzionale di L.20.000, che è
" escluso dal patto ; sia ,in fine, perchè i Benatti
" oltre che prestare il proprio lavoro, fornirono an-
" che tutti gli attrezzi necessari alla lavorazione
" del latte con diritto a compenso a titolo di nolo;
" il che ragionevolmente induce a ritenere che non
" un vero e proprio contratto di lavoro si volle dal-
" le parti porre in essere, il quale dovesse regolar-
" si da un contratto tipo, come il patto di lavoro
" per la Provincia di Mantova in atti prodotto, sib-
" bene un contratto speciale INNOMINATO che ha pure
" IL CARATTERE DELLA CESSIONE DI ESERCIZIO DI AZIENDA,
" COME DEL RESTO I BENATTI STESSI LO QUALIFICANO,
" quando si fanno a chiedere al Caseificio il paga-

" mento delle L.2000, non già a titolo di rimborso
" di tassa di R.M. pagata e non dovuta, ma a titolo
" di restituzione di somma da esso Caseificio indebi-
" tamente percetta e pagata dai Benatti due volte .
" Ma ammesso pure che col semplice richiamo al compen-
" so stabilito dal patto di lavoro i contraenti aves-
" sero inteso sottoporsi a tutti i patti ivi fissati
" (il che è da escludersi per le ragioni innanzi
" esposte) non ricorrerebbe mai l'applicazione dello
" invocato art/I7; giacchè per aversi esonero dal ca-
" saro da ogni responsabilità -per quanto si riferisse
" alla garanzia di produzione nei riguardi della qua-
" lità e del peso- è necessario il verificarsi del
" presupposto che il formaggio sia stato in effetto
" consegnato dal casaro ai datori di lavoro, mercoè
" regolare pesatura e constatazione della qualità
" del prodotto che si vuole consegnare . E la ragio-
" ne ne è evidente; giacchè, attraverso la pesatura
" il datore di lavoro ha modo di controllare anche
" la qualità della produzione connessa, per modo che,
" una volta effettuata la regolare consegna, nonè
" più luogo a postumi reclami a tutto danno dei loca-
" tori d'opera, che il patto speciale vuole evidente-
" mente tutelare con l'art. I7 il quale prescrive che
" la consegna deve essere fatta appunto -in confronto

" del datore di lavoro =. Ora è pacifico che all'ef-
" fetto di constatare la qualità della produzione del
" 1927 le parti addivennero ciascuna alla nomina di
" un proprio tecnico e che costoro pur avendo osserva-
" to il formaggio, non vollero redigere alcun verbale
" a cagione della diversità degli apprezzamenti circa
" la qualità; come pure è pacifico che i Benatti ab-
" bandonarono il Caseificio senza che si fosse opera-
" ta regolare consegna previa pesatura del formaggio.
" E se ~~col~~^è, erroneamente si invoca l'art. 17 del pat-
" to di lavoro all'effetto di contrastare l'ingresso
" alla domanda riconvenzionale di risarcimento di dan-
" ni per inadempienza incorsa dai casari ."

Se adunque, come dimostra la Corte, il patto di
lavoro non era applicabile al caso perchè la conven-
zione vincolante le parti non doveva ritenersi " un
vero e proprio contratto di lavoro", ma un contratto
" INNOMINATO" avente il carattere sia di locazione
d'opera, sia di cessione di esercizio di azienda,
vanamente si censura la sentenza impugnata di avere
dimenticato che i contratti collettivi contengono
norme di diritto pubblico, operanti anche contro la
volontà dei singoli, giacchè tali norme non discipli-
nano codesti contratti innominati; e d'altra parte
per quanto riguarda l'art/17, era dimostrato che gli

stessi Ricorrenti non vi avevano data esecuzione, giacchè non erasi da parte loro affatto proceduto nei confronti dei locateri alla consegna del formaggio nei modi e nelle forme da detto articolo prescritte. Lungi, infatti, dal consegnare la merce, previa pesatura, come dispone l'art. 17, o anche senza di essa, i Benatti (afferma la sentenza della Corte sulla base della prova testimoniale) "LA ABBANDONARONO" nei locali del Caseificio. Ora abbandono non può essere sinonimo di consegna, molto più che, (sempre secondo le affermazioni della sentenza impugnata) i titolari del Caseificio "pur non avendone l'obbligo, nel febbraio 1928, invitarono i Benatti a presenziare a una perizia del formaggio, RICEVENDONE UN REGISTRO RIFIUTO: il che dimostra la buona fede del Caseificio nella esecuzione del contratto, in contrasto con il comportamento dei Benatti, I QUALI PUR CONSAPEVOLI DELLA DIFETTOSA PRODUZIONE DEL FORMAGGIO, (rigorosamente dimostrata in giudizio dal Caseificio, come non si contesta) ritennero essere esenti da responsabilità in forza dell'art. 17 del patto di lavoro che era inapplicabile."

I Ricorrenti pretenderebbero ora che il Supremo Collegio torni a rifare e in modo diverso da quello della Corte del merito l'interpretazione e l'applica-

zione della convenzione 5 aprile 1927 e dell'art. 17 della convenzione stessa, giungendo persino a sanzionare il principio che l'abbandono di una cosa che debba essere consegnata, equivale a consegna regolare della stessa, sol perchè dopo l'abbandono il legittimo proprietario credette di disporne al meglio, accertandone però rigorosamente i vizi.

Ma è della maggiore evidenza che tale non può essere il compito del Supremo Collegio e che il giudizio di fatto della Corte Bresciana su tale punto della vertenza non è soggetto ad alcun sindacato in questa sede, sia perchè motivato ampiamente, sia perchè sorretto da impeccabili criteri giuridici.

Condono di conseguenza anche le altre censure dei Ricorrenti, con le quali si lamenta che la sentenza impugnata abbia violato gli usi commerciali e mercantili della Provincia di Mantova (che si pretendono raccolti nel patto provinciale di lavoro), e l'art. 68 Cod. Comm. per avere ammessa la risoluzione del contratto per colpa dei casari a favore del caseificio, il quale dispone della merce vendendola senza le formalità previste da codesto disposto di legge. A parte, in vero, che tali difese non furono per nulla prospettate avanti la Corte del merito, la quale adunque non era tenuta ad occuparsene, a parte ciò, non

avrebbe potuto la sentenza impugnata risolvere la controversia sulla base di eventuali norme consuetudinarie esistenti in provincia di Mantova nella soggetta materia (se pure implicitamente richiamate nel patto di lavoro, il che, è tuttavia è affermato, ma non dimostrato), dato che le parti non a queste, non al patto di lavoro, ma alla convenzione 5 aprile 1927 avevano informato la loro volontà . E neppure avrebbe potuto la Corte risolvere la lite in armonia all'art.68 Cod. Comm., che contiene disposizioni tipicamente afferentesi al contratto di compravendita, da poichè tale carattere non aveva la convenzione 5/ aprile 1927, la quale, a giudizio insindacabile del Magistrato di merito, venne definita un contratto innominato avente i caratteri della locazione d'opera e della cessione di azienda, MA NON DELLA VENDITA .

I Ricorrenti avevano subordinatamente sostenute avanti la Corte Emasciana che la completa utilizzazione del formaggio contestato, mercè la vendita, doveva considerarsi preclusiva dell'azione di risoluzione di contratto instaurata dal Caseificio .

La Corte riconobbe esatto il principio , secondo il quale una volta utilizzata la cosa che ha formato oggetto di un contratto di compravendita non è più consentito chiederne la risoluzione, ma non lo riten

ne applicabile al contratto in esame, che defini
" cessione di azienda con prevalente carattere di
" locazione d'opera " .

Da ciò traggono i Ricorrenti motivo di nuova censura
della sentenza impugnata (alla quale però dichiara_
no, col terzo mezzo, di accennare solo per scrupolo
di diligente difesa), lamentando che la Corte Brescia_
na non abbia sufficientemente motivata la definizione
della convenzione in disputa 5 aprile 1927, e sostenen_
do che importando essa, comunque, una obbligazione
di dare (formaggio di qualità pattuita) doveva esse_
re regolata dagli stessi principi disciplinanti il con_
tratto di compravendita .

Nemmeno codeste censure hanno fondamento di sorta .

Infatti con la citata convenzione i Benatti " si im_
" pagnarono di lavorare il latte del Caseificio Ran_
" gona dando la lavorazione finita", dietro determi_
nato corrispettivo .

Ora, non occorre molte dissertazioni (e, ad ogni
modo, la Corte bresciana le fece), per giustificare
il giudizio che in siffatta convenzione ricorrevano
gli estremi della locazione d'opera, mediante la qua_
le una delle parti si obbliga di fare per l'altra
una cosa mediante la pattuita mercede (art.1570 C.C.).

Gli stessi Benatti non sollevarono mai obiezione di

sorta a tale definizione del contratto . Anzi, con l'originaria citazione di lite osarono chiedere per sino un risarcimento danni di L.6000, adducendo "che " la società conduttrice del Caseificio non aveva " provveduto a dar loro tempestiva disdetta di cessa- " zione della locazione." Tale istanza non fu in vece accolta solo perchè il contratto, su domanda del Caseificio, venne dichiarato risolto per colpa dei prestatori d'opera .

La definizione del contratto era adunque pacifica in causa .

Così essendo, correttamente la Corte di Brescia affermò il principio che l'utilizzazione della cosa la quale sia stata il prodotto non conforme alle pattuizioni di un contratto di locazione d'opera, non è preclusiva della istanza di risoluzione di detto contratto per fatto e colpa del locatario, come lo sarebbe invece in tema di contratto di compravendita .

Ciò perchè, mentre nel contratto di compravendita l'utilizzazione è volontaria esecuzione dello stesso, che per tanto non può più essere dichiarato risolto " nei contratti di locazione d'opera a tempo indeter- " minato la risoluzione deve esser preceduta da un " congruo preavviso conforme alla consuetudine , a " meno che il committente non abbia giusti motivi per

" chiederla senza d'uopo di licenza per inadempimento
" del locatario, come appunto si è verificato nella
" specie ."

Potrebbe aggiungersi che nei contratti di compravendita l'utilizzazione della cosa da parte del compratore lo pone nella situazione di non poterla più restituire al venditore, in caso di risoluzione, nelle stesse condizioni in cui ebbe a riceverla . Lo stesso argomento non vale per l'utilizzazione della cosa, oggetto della obbligazione di fare, nella quale si esaurisce il contenuto del contratto di locazione d'opera , giacchè con essa il locatore viene ad usare liberamente di quanto gli appartiene senza danno altrui : jure suo utitur et neminem laedit .

Se non che, A PRESCINDERE DA QUANTO SOPRA SI È DETTO NEI RIGUARDI DI TUTTI E TRE I MEZZI DEL RICORSO IL GIUDIZIO DELLA CORTE BRESCIANA RISULTA INSINDACABILE IN QUESTA SEDE ANCHE PER UN RIFLESSO DEL TUTTO PREGIUDIZIALE A OGNI CIA' FATTA CONSIDERAZIONE .

Disse la Corte :

" La sentenza interlocutoria del Tribunale di Mantova, accettata dalle parti, ammise il mezzo istruttorio dedotto dalla convenuta Società Caseificio Rangona, allo scopo di accertare il fondamento della proposta riconvenzionale di risoluzione del con-

"tratto e di risarcimento del danno da essa sofferto
"per le inadempienze dei casari, per aver prodotto
"un formaggio di qualità diversa di quella pattuita
"e cioè per metà scelto e l'altra metà scarto .

" E poichè l'ammissione di detto mezzo istruttorio
" IMPLICA LA PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE,
" NALE, CONSEGUE CHE LA RELATIVA ECCEZIONE DI IMPRO-
" CEDIBILITA' DI TALE DOMANDA TARDIVAMENTE OPPOSTA DAI
" RESISTENTI BENATTI TROVA INSORMONTABILE OSTACOLO
" NELLA RES JUDICATA .
" UNA SENTENZA INTERLOCUTORIA, CHE AMMETTE UN MEZZO
" ISTRUTTORIO, COSTITUISCE GIUDICATO SUL PUNTO CHE E'
" IL PRESUPPOSTO LOGICO DELLA AMMISSIONE DEL MEZZO
" STESSO. = (Vedi conf. Cass. Civ. 24 febbraio 1932 in
" causa Comini/Mazzucchi Foro It. I. 625) ."

Indipendentemente adunque dalla correttezza dei
motivi di diritto e di merito giusta i quali la sen-
tenza della Corte bresciana respinse le eccezioni sol-
levate dai Benatti avverso la domanda riconvenzionale
del Caseificio , la interpretazione da questa fatta
della cosa giudicata, completamente scevra da errori
logici e giuridici, nel senso che la ~~dist~~enza di essa
importi la improcedibilità di quelle eccezioni, costi-
tuisce un assorbente giudizio di fatto che per ius
receptum è sottratto al sindacato del Supremo Collegio

e rende per sè solo la sentenza impugnata immune da ogni ideabile censura in questa Sede .

Pertanto

C o n c l u d i a m o

Perchè piaccia al Supremo Collegio rigettare il Ricorso di cui in epigrafe con la condanna dei Ricorrenti nelle spese ed onorari del presente giudizio oltre al risarcimento dei danni . =

Alberto Mantovan



Avv. Guido Stefanini

MANTOVA

Via Chiesa, 19 - Telef. 17-92

*Copia
per
Rinaldi
di Mirandola

In Valpe*

- AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

dei sigg. BENATTI ERMES ed ADO residenti a Magnacavallo (Mantova) rappresentati dagli Avvocati On. G. C. Carlo Buttafocchi di Bologna, Guido Stefanini ed Alessandro Fabrizio di Mantova loro Procuratori speciali e domiciliati in Roma Via Monte Zebio. 44 presso e nello studio dell'Avv. Franco Arcamone;

c o n t r o

i sigg. BASAGLIA FIORAVANTE resid. a Mirandola, ZENESINI ENRICO resid. a Poggio Rusco, RINALDI VELIO resid. a Mirandola, BERTOLINI ANGELO, VARANI SILVIO E GALASSI GIACINTO residenti a Poggio Rusco, costituenti la Società di Fatto Caseificio "Rangona" di Poggio Rusco;

per annullamento

della sentenza della R. Corte d'Appello di Brescia in data 5-12 aprile 1933 notificate il 5 maggio 1933 con atto dell'Ufficiale Giudiziario Colombo Luigi N. 618 di suo Rep.

- F A T T O -

I Signori Benatti ADO ed ERMES assumevano colla garanzia del loro zio Benatti Artemio nei primi giorni dell'aprile del 1927 dalla Società conduttrice del Caseificio "Rangona" di lavorare il latte che sareb-

be stato fornito al Caseificio stesso durante l'annata 1927 per il prezzo stabilito dal patto di lavoro della Provincia di Mantova; garantivano una resa di Kg.8,900 tra burro e formaggio per ogni quintale di latte lavorato ed una produzione di formaggio scelto zero uno del 92 % e depositavano una cauzione di L.20.000= fruttifera al 6 % da restituirsì al termine dell'annata casearia; convenivano altresì colla Società che per gli attrezzi di caseificio di loro proprietà doveva essere loro corrisposta a titolo di nolo la somma di L.3500=. I ricorrenti producevano formaggio e burro secondo le garanzie concordate e; perciò al termine dell'annata chiedevano la restituzione della cauzione cogli interessi, il prezzo dovuto secondo l'art.24 del Patto, di Lavoro, il residuo importo dello stipendio, il nolo degli attrezzi ed il rimborso dell'importo di R.M? pagato per conto della Società, ma inutilmente in quanto qued'ultima opponendo pretesti infondati e contrastanti cogli accordi si rifiutava di provvedervi. La società inoltre non aveva dato tempestivamente la disdetta come da consuetudine per cui essi con grave loro pregiudizio non avevano potuto collocarsi altrove ritenendo di poter restare anche per il successivo anno: per tali fatti colla citazione 28 lu-



glio 1928 convenivano davanti il Tribunale di Mantova i sigg. Basaglia Fioravante, Zenesini Anrico, Rinaldi Velio, Bertolini Angelo, Varani Silvio e Galassi Giacinto costituenti la detta Società di Fatto del Caseificio "Rangona" per sentirli condannare al pagamento della somma di L.46450= cogli interessi di mora dal gennaio 1928 in avanti così ripartita: L.21000= per deposito cauzionale e relativi interessi, L.4800= importo del premio dovuto a mente dell'art.24 del Patto di Lavoro, L.3650= per nolo degli attrezzi, Lire 9000= per saldo stipendio, L.2000= per rimborso dell'importo di R.M. e L.6000= per risarcimento del danno derivato dalla mancata disdetta.

Costituitosi il contraddittorio i ricorrenti deducevano prova per interrogatorio e testi intesa a mettere in essere gli estremi enunciati in citazione; i convenuti si opponevano instando una riconvenzionale per la risoluzione del contratto di lavoro e per il pagamento dei danni conseguenti, deducendo a loro volta un'incumbente di prova testimoniale.

Con sentenza I°-29 luglio 1931 il Tribunale di Mantova ammetteva la prova dedotta dagli attori limitatamente a cinque articoli riguardando gli altri sei circostanze risultate pacifiche; ammetteva altresì la prova dedotta dai convenuti.

Assunti tali mezzi istruttori e discussa nuovamente la causa per la decisione del merito, il Tribunale colla sentenza II-20 luglio 1932 deliberava, dovute a-
- agli attori la restituz^{ione} del deposito cauzionale in L.20000= più L.1000= di interessi, il pagamento del nolo degli attrezzi in L.3500= il pagamento del residuo stipendio nella misura concordata di L.9000=; non le L.2000= per rimborso delle imposte di R.M. e nemmeno le L.4800= importo del premio di lavorazione e nemmeno i danni derivati dalla mancata disdetta di cessazione del contratto; riteneva invece pienamente fondata la domanda riconvenzionale dei convenuti risultando a dire del Tribunale, provato che il formaggio non era stato prodotto in conformità delle garanzie pattuite ed era stato perciò venduto a prezzo inferiore a quello corrente di mercato.

- Il Tribunale accoglieva l'istanza di pagamento proposta dagli attori limitatamente a L.33650, la riconvenzionale spiegata dai convenuti limitando la somma a loro dovuta a risarcimento del danno a L.33750; dichiarava così risolto il contratto per colpa degli attori; compensava tra le parti i crediti in tal modo determinati mettendo due terzi delle spese di lite a carico degli attori medesimi.

Avverso tale sentenza i ricorrenti spiegavano appel-



lo avanti la R. Corte di Brescia con citazione
3 ottobre 1932 e così pure incidentalmente appella-
vano gli appellanti per quanto aveva attinenza agli
interessi sul deposito cauzionale che asserivano non
dovuti per contratto.

Assumevano gli appellanti 1°) che il Tribunale do-
veva, avendovi fatto espresso riferimento le parti,
tenere a base della decisione quanto disponeva il
patto di lavoro in vigore per la provincia di Manto-
va all'art. 17 il quale stabiliva che la pesatura del
formaggio in confronto del datore di lavoro doveva
avvenire il 31 dicembre 1927 e che effettuata tale
pesatura il casato era sciolto da ogni responsabili-
tà per quanto si riferiva alla garanzia di produzio-
ne sia nei riguardi della qualità che del peso; da
ciò l'improponibilità della riconvenzionale avversa-
ria; 2°) che la vendita effettuata di tutta la produ-
zione e quindi la completa utilizzazione della parti-
ta doveva in ogni caso precludere al caseificio la
possibilità dell'azione di risoluzione del contratto;
3°) che le risultanze delle prove testimoniali non
avevano fornito elementi sufficienti a mettere in es-
sere l'inadempienza circa la pattuita qualità del for-
maggio; 4°) che anche ammessa la inadempienza non si
doveva far luogo al risarcimento dei danni giacchè

era risultato che il Caseificio si era rifiutato di vendere nel gennaio 1928 tutta la partita del formaggio a persona che si era dichiarata disposta di comprarla a L.9 al chilo per venderla successivamente a L.7,15 il chilo; 5°) che dovevasi far luogo alla domanda di pagamento delle L.2000= per averle il caseificio indebitamente riscosse dall'Agenzia delle Imposte a titolo di rimborso di tasse che erano state pagate invece da essi appellanti.

La Corte Bresciana con la sentenza 5-12 aprile 1933, ora impugnata, per le considerazioni che le parti non la scrittura 5 a rile 1927 avevano richiamato - il patto di lavoro per la Provincia di Mantova limitatamente al compenso dovuto ai casari e non in via generica, che le stesse avevano; stabilità patti e condizioni diverse da quelle fissate dal Patto di lavoro, che i casari oltrechè prestare il proprio lavoro avevano fornito anche tutti gli attrezzi necessari alla lavorazione del latte con diritto di nolo, il che induceva a ritenere che non un vero e proprio contratto di lavoro si era voluto porre in essere ma un contratto speciale innominato avente pure il carattere della cessione di esercizio di azienda; che anche ammesso che col semplice richiamo al compenso stabilito dal patto di lavoro i contraenti avessero



inteso sottoporsi a tutti i patti ivi fissati
doveva ritenersi per quanto inerente alla garanzia
di produzione nei riguardi della qualità e del peso
che il formaggio dovesse essere in effetto consegnato
dal casaro ai datori di lavoro; che tale regolare consegna non era avvenuta; che se era vero il principio
che una volta utilizzata la cosa oggetto del contratto non è più consentito chiederne la risoluzione trattandosi nella fattispecie di contratto diverso da quello di compravendita e precisamente di contratto avente carattere di locazione di opera la risoluzione poteva aver luogo per motivi dipendenti da inadempimento da parte del locatario; che le risultanze dei mezzi istruttori avendo fornito elementi per ritenere che le garanzie contrattuali non erano state adempiute da parte dei casari e neppure era risultata certa la volontà del Gozzi di acquistare l'intera partita di formaggio al prezzo di L.9 al chilogrammo: confermava per tutte le dette considerazioni la Corte Bresciana la sentenza tribunale accogliendo l'appello principale limitatamente al pagamento delle L.2000=avendo ritenuto trattarsi di indebito rimborso fatto dall'Agenzia delle Imposte alla Società del Caseificio di somme pagate invece dai casari e l'appello incidentale proposto dagli appellanti circa gli interessi del

deposito cauzionale non essendo dovuto in forza di pattuizioné espressa nella scrittura privata 5 aprile 1927.

Contro tale sentenza i sigg. Benatti Ado ed Ernes - ricorrono a Codesta Suprema Corte per i seguenti motivi.

- PRIMO MEZZO -

- Violazione della Legge 3 aprile 1926 N. 563-865 e del D.L. 1° luglio 1926 N. 1130-1428 in relazione degli art. 1° e II° del patto di lavoro della Provincia di Mantova II marzo 1927 ed in relazione all'art. 1° del Cod. Comm.

- Questa Corte Ecc. ma; con sentenza 28 luglio 1928 affermava i seguenti principi di massima: "La Carta "del Lavoro non è legge dello Stato, ma è documento "fondamentale che stabilisce, fra l'altro, i doveri ed "i diritti di tutte le forze di produzione; è lo Sta- "tuto vivo; e riassume la somma di principi e delle "norme cui devonsi ispirare in materia le leggi della "età nuova. Come ivincesi dalla circolare del Capo del "Governo del 16 giugno 1927, una parte delle dichiara- "zioni in essa contenute ha già trovato la sua affer- "mazione positiva nelle norme della legge e del rego- "lamento sui rapporti collettivi del lavoro; le altre "se non corrispondono ancora a norme legislative- rap-



"presentano tuttavia dei principi e degli orientamenti di massima che lo Stato si propone di tradurre in disposizioni positive. E' ovvio che la Carta del Lavoro ispirata al criterio nobilissimo di elevare il livello morale e materiale delle classi più numerose della Società Nazionale, non può non esercitare la sua azione sulle interpretazioni delle leggi già esistenti riportandole agli enunciati principi."

I rapporti collettivi del lavoro ancor prima della promulgazione della carta del lavoro, avevano trovato la loro disciplina giuridica nella Legge del 3 aprile 1926 N.563-865 e nel Decreto 1° luglio 1926 N.1130-1428 che stabiliva le norme per l'attuazione della detta legge per cui i patti collettivi che venivano dalle rispettive associazioni di datori di lavoro e di lavoratori stipulati, necessariamente assumevano carattere e forza di obbligatorietà per tutti i singoli non solo, ma quelle clausole preesistenti o successive dei contratti individuali contrastanti con quelle del contratto collettivo venivano sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo stesso. E' del 1926 il riconoscimento giuridico della Confederazione Naz.Fascista dei Commercianti e degli Agricoltori: vedi i R.D.7 ottobre 1926 NN.1803-

-1804.

In forza delle dette disposizioni era stato nella Provincia di Mantova stipulato tra le associazioni interessate, il patto di lavoro per la ~~lavorazione~~ lavorazione del latte sulle clausole del quale i ricorrenti avevano imperniato la propria difesa nella lite in oggetto.

E' evidente perciò l'errore della Corte Bresciana dovendo il patto di lavoro provinciale operare anche contro la volontà dei singoli. Ed in maggior evidenza si presenta l'errore ove si considerino le argomentazioni della Corte al riguardo. Si è voluto escludere l'applicazione di tale patto perchè le parti vi avevano fatto riferimento soltanto per il salario, perchè vi apparivano pattuizioni diverse da quelle fissate dal patto di lavoro, e cioè resa di Kg.8,900 tra burro e formaggio per ogni quintale di latte invece di Kg.8,600; garanzia di produzione con una percentuale del 92 % di formaggio scelto zero uno invece del 90%; versamento di un deposito cauzionale; fornitura di attrezzi con diritto a compenso: ma a prescindere dal fatto che non vi sono discrepanze tra la resa garantita dai ricorrenti nel contratto privato e quella prevista dal patto di lavoro leggendosi ben chiaro anche in questo che nei Caseifici muniti di macchine scre-

matrici il casaro deve garantire una resa di Kg.0,300

in più di quella normale richiesta per gli altri Ca-

seifici, se teniamo presente le disposizioni di legge
surrichiamate, il richiamo espresso fatto dalle parti
quanto al salario non poteva non manifestare il loro
intendimento di volere che detto contratto provincia-
le governasse i loro rapporti e che per lo meno per
ciò che avevano omissso nelle private pattuizioni si
dovesse far ricorso al contratto collettivo stipula-
to tra le rispettive categorie di datori di lavoro
e di lavoratori.

Non vorremmo arrivare a sostenere anche per non
dipartirci dalle direttive dei precorsi giudizi, che
le pattuizioni trovate dalla Corte in contrasto col
patto collettivo si dovessero considerare nulle, ciò
per altro non esclude che le disposizioni legislative
in esame siano restate disattese dal Magistrato ed
erroneamente interpretate ed applicate trattandosi
di norme di ordine pubblico involgenti la tutela dei
doveri e dei diritti di tutte le forme della produ-
zione nazionale.

Invero all'art.1° del patto si legge: "il presente
"contratto-regolamento di lavoro ha valore per tutti
"i Caseifici della Provincia di Mantova per l'anno
"1927" ed all'art.2°: "tutti i lavoratori che entrano

"a far parte del personale dei caseifici, si ritiene
"abbiano accettato di fatto, e di diritto le condi-
"zioná di lavoro, gli onorari e le tariffe contenute
"nel presente contratto-regolamento il quale si ren-
"de obbligatorio per tutti, i datori di lavoro, etc."

Mettiamo la fattispecie nel quadro generale della
legislazione del lavoro anche quale era nel 1927, con-
sideriamo che le parti nella loro privata scrittura
espressamente hanno fatto capo al patto collettivo
senza neppure il piú lontano accenno che potesse far
pensare, anche in via d'ipotesi, che intendessero stra-
niarsi, per quanto non era espressamente previsto nel-
la propria scrittura del patto collettivo sottoscrit-
to dalle loro associazioni, consideriamo altresì che
il patto provinciale doveva perciò avere carattere
di universalità e di esclusività interessando alla
collettiva che i rapporti della specie di quello in
esame si presentassero uniformi nella loro disciplina
e rispondenti a quello schema comune che le Associa-
zioni sindacali in conformità degli ordini ministeria-
li, avevano predisposto e reso obbligatorio, ed avremo
messo in essere il motivo giuridico della nostra op-
posizione agli argomenti ed alle conclusioni della
Corte Bresciana e la ragione sostanziale del chiesto
annullamento.

Nella più dannata ipotesi la Corte Bresciana non avrebbe dovuto dimenticare che nel patto provinciale vi erano raccolti gli "usi commerciali e mercantili" della Provincia in materia, i quali costituiscono una fonte sussidiaria di diritto anche se le parti non vi facciano riferimento o li ignorino: tale principio è ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte di Cassazione (C.F.R. Sentenza Cass. I7-I2-1932 Mass. del Foro 1932 Pag. 750; Sentenza 27 aprile 1931 Cass. in causa Croce contro D'Agostino; sentenza 16 aprile 1931 e 6 febbraio 1931 in Mass. del Foro It. 1931 Col. 290 e 94) e sono espressamente previsti e richiamati dall'art. 1° del Cod. di Comm. Anche tale disposizione di legge la Corte Bresciana ha violato col l'aver subordinata l'osservanza degli usi mercantili consacrati nel più volte ricordato patto di lavoro, alla mancanza di richiamo generico espressamente fatto dalla parti nel contratto privato, alla non perfetta corrispondenza del termine di tale contratto con le clausole del patto collettivo ed alla inclusioni di condizioni estranee al patto stesso.

Pure sotto tale profilo non vi possono essere dubbi sulla legittimità della nostra impugnativa.

- SECONDO MEZZO -

Violazione dell'art. 17 del Patto di Lavoro e dello

art. 68 del Cod. Comm.

Tale patto così si esprime: "Il casaro consegnerà
"il burro settimanalmente e peserà il formaggio in
"confronto del datore di lavoro entro il 31 dicembre
"1927; effettuata la pesatura egli è sciolto da ogni
"eventuale responsabilità per quanto si riferisce al-
"la garanzia di produzione, sia nei riguardi della qua-
"lità, che del peso; come resta stabilito che effettua-
"ta la consegna la manutenzione del formaggio passa
"a totale carico del datore di lavoro."

La chiarezza di tale condizione contrattuale è la-
-palissiana, la Corte Bresciana ciò non ostante ha con-
fuso tra la pesatura e la consegna pretestando che
- il casaro per essere esonerato dalla responsabilità
riguardante la garanzia di produzione nei riguardi
della qualità e nei riguardi del peso dovesse pro-
cedere tanto alla pesatura che alla consegna ed argo-
mentando che la consegna è il presupposto della pesa-
tura e che soltanto con la consegna il datore di la-
voro può controllare anche la qualità della produzione.
Con simili argomentazioni si dà al patto una intepre-
tazione contraria alla volontà di chi lo ha volto e
scritto, e l'erroneità tanto più di rivela se si tiene
presente che in conformità dell'avviso espresso dal-
l'unanime dottrina la condizione che contempla il

trasferimento dei rischi può formare oggetto di speciale valida pattuizione tra le parti: la liceità del fatto preclude al Magistrato di contrastare nell'interpretazione del medesimo alla volontà dei contraenti: invero dagli interpreti si ritiene valida ed efficace perfino la clausola con la quale anche trattandosi di prodotto dedotto in contratto per qualità e quantità i rischi trapassano nel compratore prima ancora della specificazione del prodotto stesso, potendo il compratore rinunciare come ad ogni altro diritto altresì a quello del previo esame della cosa consegnatagli. Nè poteva la Corte essere tratta in errore dal fatto che attesi i buoni rapporti intercedenti in allora tra i contendenti, erano stati nominati due periti per accertare la natura del prodotto in quanto tale amichevole esperimento non importava rinuncia ai diritti che rispettivamente le parti ricavavano dal contratto e dal patto di lavoro, ed in quanto, essendo fallito tale tentativo, si doveva avere come non avvenuto l'impegno reciproco pattuito attinente all'accertamento della qualità del prodotto: e tanto più ancora la Corte non poteva cadere nell'errore se avesse posto mente al fatto pacifico che il formaggio era stato ritirato dalla Società non solo, ma era stato contrattato e venduto proprio da chi l'aveva ritirato.

Miglior prova dell'avvenuta consegna non poteva emergere dalla causa. Tale circostanza mette i Benatti nel diritto di considerarsi pienamente liberati da qualsiasi responsabilità quanto alla qualità del prodotto o quanto meno di considerare il fatto come sanatoria di quella qualsiasi ipotetica inosservanza riferentesi alla qualità del prodotto stesso.

Tanto è vero questo, che la Società a mente del patto di lavoro (art.17) esonerava i Benatti da qualsiasi onere di custodia del formaggio che alla fine dell'annata passava in consegna al magazziniere della società stessa, mentre i Benatti se ne andavano ad abitare in altra località.

Se avesse voluto efficacemente contestare la qualità del formaggio o comunque crearsi una verosimile posizione di resistenza giuridicamente esatta, la società avrebbe dovuto rifiutarsi di ricevere la merce e non già estenuarsi in tentativi intesi ad accertarsi della qualità dopo che già era stata a lei consegnata, e tanto meno in contrasto con tale pretesa, farne della merce stessa quell'uso che meglio ha creduto. Tale utilizzazione del prodotto ci induce a ritenere altresì che la Corte abbia violato la disposizione dell'art. 68 del Cod. Comm. col fatto di avere dichiarato la risoluzione del contratto per colpa del

-casero sebbene l'altro contraente per avere disposto del prodotto trattativa privata senza l'intervento del preteso inadempiente ne avesse perduto il diritto: con la detta disposizione di legge si precisano forme alle quali i contraenti devono fare riferimento a comune garanzia nel caso che la merce venga contestata dal compratore e non vi è ragione che per lo meno in via di analogia tale norma non fosse da applicarsi alla fattispecie.

Tali fatti pacifici superano qualsiasi altra considerazione e sanzionano il diritto dei ricorrenti a cristallizzarsi per una rigida applicazione dello art.17 del patto di lavoro provinciale violato dalla Corte Bresciana; da una tale rigida applicazione ne viene logicamente a discendere l'illegittimità della pronunciata risoluzione del contratto di lavoro per colpa dei casari ed il diritto di questi ultimi ad andare assolti dai danni pretestati dalla Società.

- TERZO MEZZO -

Violazione degli art.1447 e 1627 Cod.Civ.in relazione agli art.360 N.6 e 361 N.2 del C.P.C.

- Nonostante quanto abbiamo sopra eccepito, non mancano di una loro speciale portata le violazioni cui accenniamo in questo mezzo per scrupolo di diligente difesa.

Secondo la Corte Bresciana il contratto in esame rappresenta una forma mista di contratto di compravendita e di locazione di opera nella quale prevarrebbero però gli estremi del contratto di locazione in opera: tale affermazione non è suffragata da alcun motivo nè è stata fatta alcuna indagine intesa a deliberare le ragioni dell'asserita prevalenza dell'obbligazione di fare di fronte a quella di dare: è evidente che tale mancanza conduce alla violazione dell'art. 360 N. 6 del Codice di rito. Avendo la Corte ammessa l'esattezza del principio esposto dagli appellanti secondo il quale una volta utilizzata la cosa che ha formato l'oggetto del contratto non è più consentito chiederne la risoluzione per qualsiasi causa, non potevasi, attesa l'evidente importanza del principio stesso quanto al merito della questione, respingerla senza esauriente motivazione. La natura del contratto ci fa pensare che se i cacciatori impegnano la loro opera per lavorare il latte, devono però consegnare prodotto della qualità garantita, assumono cioè obblighi identici di quelli che assume il venditore col compratore nei riflessi della cosa venduta; tali obblighi investono l'intero contratto e lo rendono aleatorio quanto quello di vendita. Ed allora perchè nei rapporti del genere non dovrebbero essere prevalenti

gli estremi dell'obbligazione di dare di fronte a quella di fare ?

Nessun argomento ha dedotto la Corte a prova contraria e la sua affermazione pertanto appare invero errata. Anche in forza perciò di tale errore che promana la manifesta violazione di legge la Corte non ha ritenuto valido il principio dell'utilizzazione della cosa, sostenuto in quella sede dai ricorrenti;

- PER QUESTI MEZZI -

pertanto si chiede cassarsi la sentenza come sopra denunciata con rinvio ai termini di legge e col favore nelle spese, e la restituzione del deposito.-

Addi, 31 luglio 1933 XI

Ugo Bassani *Guido Stefanini*
Alessandro Fabrizio

ELENCO DELLE PRODUZIONI

- 1°) Mandato speciale in capo agli Avvocati On. Gran Croce Carlo Buttafocchi di Bologna e Guido Stefanini e Alessandro Fabrizio di Mantova in data 29 luglio 1933 a Regito Not. Dott. Ugo Bassani N. 14952 Rep.;
- 2°) Atti del giudizio vertito tra le parti davanti il Tribunale di Mantova e la Corte d'Appello di Brescia colle sentenze rispettivamente pronunciate l'11-20 luglio 1932 ed il 5-12 aprile 1933;
- 3°) Certificato di deposito di L. 600= a titolo di multa eventuale del preesiso seguente tenore: "N. 256

"Amministrazione delle Tasse sugli Affari. Ufficio
"Bollo e Demanio di Mantova. I sigg. Benatti Ado ed
"Ermes con danaro proprio hanno pagato Lire seicento
"e cent.50 per ricorrere in Cassazione avverso la
"sentenza 5-12 aprile 1933 N.186, della Corte d'Appel-
"lo di Brescia nella causa contro Basaglia Fioravante
"Zenesini Enrico, Rinaldi Velio, Bertolini Angelo ed
"altri. -L.600.-- Addì 29-7-1933 XI Il Ricevitore
"F.to Lepore."

Addì, 31 luglio 1933 XI.

Aut. per Jobini
Aut. per Stefanini
A richiesta dei Sigg. Benatti Ermete e Ado di Magnacavallo rappresentati dagli Avv. On. G. b. Carlo Bubbafichi di Bologna, Guido Stefanini ed Alessandro Fabrizio di Mantova, loro Procur. speciali, e domiciliati in Roma Via Monte Felio n° 44 presso l'av. Franco Arcamone, io sottoscritto Uff. Giud. della P. Pretura di Mirandola ho uff. rimesso e notificato al sig. Rinaldi Velio copia autentica del suddetto ricorso in Cassazione della sentenza della P. Corte d'Appello di Brescia 5-12 aprile 1933 notificata il 5-5-33 sottoscritta dai Sigg. Avv. G. Stefanini ed A. Fabrizio nonché dell'elenco delle produzioni e certificato di deposito di L. 600, in data 29-7-33 pure sottoscritto dagli stessi Sigg. Avv. G. Stefanini ed A. Fabrizio, stando nella sua residenza in Mirandola in consegnandola a mani di esso Rinaldi Velio

Uff. Lepore 2. agosto 1933 XI

Aut. per Stefanini
Aut. per Lepore

Avvocato Comm.
UMBERTO MANTOVANI
Via Chiassi, - MANTOVA

AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL RE

R I C O R S O

dei sigg. Benatti Ermes ed Ado, residenti a Magnacaval
lo (Mantova) rappresentati dagli avv/ On. G.C. Carlo
Buttafocchi di Bologna, Guido Stefanini ed Alessandro
Fabrizio di Mantova - loro procuratori speciali e do-
miciliati in Roma Via Monte Zebio 44 presso e nello
studio dell'avv. Franco Arcamone

c o n t r o

i sigg/ BASAGLIA FIORAVANTE residente a Mirandola,
ZENESINI ENRICO res/ a Poggio Rusco, RINALDI VELLO
res. a Mirandola, BERTOLINI ANGILO, VARANI SILVIO,
e GALASSI GIACINTO residenti a Poggio Rusco, costitu-
enti la società di Fatto Caseificio "Rangona" di Pog-
gio Rusco;

per annullamento

della sentenza della Corte d'appello di Brescia in da-
ta 5/12 aprile 1933 notificata il 5 maggio 1933 con
atto dell'Uff. Giud. Colombo Luigi n. 618 di suo Rep/.

.....

Contro tale sentenza i sigg. Benatti Ado ed Ermes ri-
corrono a codesta Suprema Corte per i seguenti motivi.

PRIMO MEZZO

Violazione della legge 3 aprile 1926 n. 563/865 e del
D.L. 1 luglio 1926 n. 1130/ 1428 in relazione degli

art/I e II del Patto di Lavoro della Provincia di Man-
tova II marzo 1927 ed in relazione all'artI° del Cod.
Comm.

Questa Ecc/Ma Corte con sentenza 28 luglio 1928 af-
fermava i seguenti principi di massima : " La carta del
" lavoro non è Legge dello Stato, ma è documento fonda-
" mentale che stabilisce, fra l'altro, i doveri e i di-
" ritti di tutte le forze di produzione ; è lo Statuto
" vivo, e riassume la somma dei principi e delle norme
" cui devonsi ispirare in materia di leggi della età
" nuova . Come evincesi dalla circolare del Capo del
" Governo del 16 giugno 1927, una parte delle dichiara-
" zioni in essa contenute ha già trovato la sua afferma-
" zione positiva nelle norme della legge e del regola-
" mento sui rapporti collettivi del lavoro; le altre
" se non corrispondono ancora a norme legislative ,rap-
" presentano tuttavia dei principi e degli orientamenti
" di massima che lo Stato si propone di tradurre in
" disposizioni positive. E' ovvio che la carta del la-
" voro ispirata al criterio nobilissimo di elevare il
" livello morale e materiale delle classi più numerose
" della società Nazionale, non può non esercitare la
" sua azione sulle interpretazioni delle leggi già esi-
" stenti riportandole agli enunciati principi. "

I rapporti collettivi del lavoro ancor prima della

promanazione della carta del lavoro, avevano trovato la loro disciplina giuridica nella Legge del 3 aprile 1926 n. 563/865 e nel decreto 1 luglio 1926 n. 1170/ 1428 che stabiliva le norme per l'attuazione della detta legge per cui i patti collettivi che venivano dalle rispettive associazioni di datori di lavoro e di lavoratori stipulati, necessariamente assumevano carattere e forza di obbligatorietà per tutti i singoli non solo, ma quelle clausole preesistenti o successive dei contratti individuali contrastanti con quelle del contratto collettivo venivano sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo stesso. E' del 1926 il riconoscimento giuridico della Confederazione Naz. Fascista dei Commercianti e degli Agricoltori: vedi 1 R.D. 7 ottobre 1926 nn/1803/ 1804.

In forza delle dette disposizioni era stato nella Provincia di Mantova stipulato tra le associazioni interessate il patto di lavoro per la lavorazione del latte sulle clausole del quale i ricorrenti avevano imperniato la propria difesa nella lite in oggetto.

E' evidente perciò l'errore della Corte Bresciana dovendo il patto di lavoro Provinciale operare anche contro la volontà dei singoli. Ed in maggior evidenza si presenta l'errore ove si considerino le argomentazioni della Corte al riguardo. Si è voluto escludere

l'applicazione di tale patto perchè le parti vi avevano fatto riferimento soltanto per il salario, perchè vi apparivano pattuizioni diverse da quelle fissate dal patto di lavoro, e cioè resa di Kg.8,900 tra burro e formaggio per ogni quintale di latte invece di Kg.8,600 garanzia di produzione con una percentuale del 92% di formaggio scelto zero uno invece del 90%; versamento di un deposito cauzionale ; fornitura di attrezzi con diritto a compenso; ma a prescindere dal fatto che non vi sono discrepanze tra la resa garantita dai ricorrenti nel contratto privato e quella prevista dal patto di lavoro leggendo ben chiaro anche in questo che nei Caseifici muniti di macchine scrematrici il casaro deve garantire una resa di Kg/0.300 in più di quella normale richiesta per gli altri Caseifici, se teniamo presente le disposizioni di legge surrichiamate, il richiamo espresso fatto dalle parti quanto al salario non poteva non manifestare il loro intendimento di volere che detto contratto provinciale governasse i loro rapporti e che per lo meno per ciò che avevano ommesso nelle private pattuizioni si dovesse far ricorso al contratto collettivo stipulando tra le rispettive categorie di datori di lavoro e di lavoratori .

Non vorremmo arrivare a sostenere , anche per non distarci dalle direttive dei precorsi giudizi, che le

pattuizioni trovate dalla Corte in contrasto col patto collettivo si dovessero considerare nulle, ciò per altro non esclude che le disposizioni legislative in esame siano restate disattese dal Magistrato ed erroneamente interpretate ed applicate trattandosi di norme di ordine pubblico involgenti la tutela dei doveri e dei diritti di tutte le forze della produzione nazionale.

Invero all'art. I del patto si legge: " Il presente contratto regolamento di lavoro ha valore per tutti i caseifici della Provincia di Mantova per l'anno 1927" ed all'art. /2: " tutti i lavoratori che entrano a far parte del personale dei caseifici si ritiene abbiano accettato di fatto e di diritto le condizioni di lavoro, gli onorari e le tariffe contenute nel presente contratto regolamento, il quale si rende obbligatorio per tutti i datori di lavoro, ettc."

Mettiamo la fattispecie nel quadro generale della legislazione del lavoro anche quale era nel 1927, consideriamo che le parti nella loro privata scrittura espressamente hanno fatto capo al patto collettivo senza neppure il più lontano accenno che potesse far pensare, anche in via d'ipotesi, che intendessero straniarsi, per quanto non era espressamente previsto nella propria scrittura dal patto collettivo sottoscritto

dalle loro associazioni, consideriamo altresì che il patto provinciale doveva perciò avere carattere di universalità e di esclusività interessando alla collettività che i rapporti della specie di quello in esame si presentassero uniformi nella loro disciplina e rispondenti a quello schema comune che le associazioni sindacali in conformità degli ordini ministeriali, avevano predisposto e reso obbligatorio, ed avremo messo in essere il motivo giuridico della nostra opposizione agli argomenti ed alle conclusioni della Corte Bresciana e la ragione sostanziale del chiesto annullamento .

Nella più dannata ipotesi la Corte Bresciana non avrebbe dovuto dimenticare che nel patto provinciale vi erano raccolti gli "usi commerciali e mercantili" della Provincia in materia , i quali costituiscono una fonte sussidiaria di diritto anche se le parti non vi facciano riferimento o li ignorino: tale principio è et jam jus receptum nella giurisprudenza di Ecc/ma, Corte di Cassazione (C.F.R. Sentenza Cass/I7/22/1932 Mass/ del Foro 1932 Pag/750; Sentenza 27 aprile 1931 Cass/ in causa Croce c/ D'Agostino; Sentenza 16 aprile 1931 e 6 febbraio 1931 in Mass/ del Foro It/1931 Col.290 e 94) e sono espressamente previsti e richiamati dall'art/ I del Cod. di Coma. Anche tale disposizione di legge la Corte Bresciana ha violato coll'avere subordinata

l'osservanza degli usi mercantili consacrati nei più volte ricordato patto di lavoro, alla mancanza di richiamo generico espressamente fatto dalle parti nel contratto privato, alla non perfetta corrispondenza del termine di tale contratto con le clausole del patto collettivo ed alla inclusione di condizioni estranee al patto stesso.

Pure sotto tale profilo non vi possono esser dubbi sulla legittimità della nostra impugnativa.

SECONDO MEZZO

Violazione dell'art. 17 del Patto di Lavoro e dello art. 68 del Cod. Comm.

Tale patto così si esprime: " il casaro consegnerà il burro settimanalmente e peserà il formaggio in confronto del datore di lavoro entro il 31 dicembre 1927; effettuata la pesatura egli è sciolto da ogni eventuale responsabilità per quanto si riferisce alla garanzia di produzione, sia nei riguardi della qualità, che del peso; come resta stabilito che effettuata la consegna la manutenzione del formaggio passa a totale carico del datore di lavoro. "

La chiarezza di tale condizione contrattuale è lapalissiana, la Corte Bresciana ciò nonostante ha confuso tra la pesatura e la consegna pretestando che il casaro per essere esonerato dalla responsabilità riguardante

la garanzia di produzione nei riguardi della qualità e nei riguardi del peso dovesse procedere tanto alla pesatura che alla consegna ed argomentando che la consegna è il presupposto della pesatura e che soltanto con la consegna il datore di lavoro può controllare anche la qualità della produzione .

Con simili argomentazioni si dà al patto una interpretazione contraria alla volontà di chi lo ha voluto e scritto, e l'erroneità tanto più si rileva se si tiene presente che in conformità dell'avviso espresso dall'unanime dottrina la condizione che contempla il trasferimento dei rischi può formare oggetto di speciale validazione tra le parti : la liceità del fatto preclude al magistrato di contrastare nell'interpretazione del medesimo alla volontà dei contraenti: invero dagli interpreti si ritiene valida ed efficace perfino la clausola con la quale anche trattandosi di prodotto dedotto in contratto per qualità e quantità i rischi trapassano nel compratore prima ancora della specificazione del prodotto stesso, potendo il compratore rinunciare come ad ogni altro diritto altresì a quello del previo esame della cosa consegnatagli . Né poteva la Corte essere tratta in errore dal fatto che attesi i buoni rapporti intercedenti in allora tra i contendenti erano stati nominati due periti per accertare la natura

del prodotto in quanto tale amichevole esperimento non importava rinuncia ai diritti che rispettivamente le parti ricavavano dal contratto e dal patto di lavoro, ed in quanto, essendo fallito tale tentativo, si doveva avere come non avvenuto l'impegno reciproco pattuito attinente all'accertamento della qualità del prodotto; e tanto più ancora la Corte non poteva cadere nell'errore si avesse posto mente al fatto specifico che il formaggio era stato ritirato dalla Società non solo ma era stato contrattato e venduto proprio da chi l'aveva ritirato.

Miglior prova dell'avvenuta consegna non poteva emergere dalla causa. Tale circostanza mette i Benatti nel diritto di considerarsi pienamente liberati da qualsiasi responsabilità quanto alla qualità del prodotto o quanto meno di considerare il fatto come sanatoria di quella qualsiasi ipotetica inosservanza riferendosi alla qualità del prodotto stesso.

Tanto è vero questo che la Società a mente del Patto di Lavoro (art/I7) esonerava i Benatti da qualsiasi onere di custodia del formaggio che alla fine dell'annata passava il consegna al magazziniere della società stessa, mentre i Benatti se ne andavano ad abitare in altra località.

Se avesse voluto efficacemente contestare la qualità

del formaggio o comunque crearsi una verosimile posizione di resistenza giuridicamente esatta, la società avrebbe dovuto rifiutarsi di ricevere la merce e non ~~più~~ già estenuarsi in tentativi intesi ad accertarsi della sua qualità dopo che già era stata a lei consegnata, e tanto meno in contrasto con tale pretesa, farne della merce stessa quell'uso che meglio ha creduto. Tale utilizzazione del prodotto ci induce a ritenere altresì che la Corte abbia violato la disposizione dell'art/ 68 del Cod. Comm. col fatto di avere dichiarato la risoluzione del contratto per colpa del casaro sebbene l'altro contraente per aver disposto del prodotto a trattativa privata senza l'intervento del preteso inadempiente ne avesse perduto il diritto: con la detta disposizione di legge si precisano forme alle quali i contraenti devono fare riferimento a comune garanzia nel caso che la merce venga contestata dal compratore e non vi è ragione che per lo meno in via di analogia tale norma non fosse da applicarsi alla fattispecie .

Tali fatti pacifici superano qualsiasi altra considerazione e sanzionano il diritto dei ricorrenti a cristallizzarsi per una rigida applicazione dello art/I7 del patto di lavoro provinciale violato dalla Corte Bresciana; da una tale rigida applicazione ne viene logicamen

te a discendere l'illegittimità della pronunciata risoluzione del contratto di lavoro per colpa dei casari ed il diritto di questi ultimi ad andare assolti dai danni pretestati dalla Società .

TERZO MEZZO

Violazione degli art/I447 e I627 Cod. Civ. in relazione agli art/360 n.6 e 361 n.2 del C.P.C.

Nonostante quanto abbiamo sopra eccepito, non mancano di una loro speciale portata le violazioni cui accenniamo in questo mezzo per scrupolo di diligente difesa.

Secondo la Corte Bresciana il contratto in esame rappresenta una forma mista di contratto di compravendita e di locazione di opera nella quale prevalrebbero però gli estremi del contratto di locazione in opera: tale affermazione non è suffragata da alcun motivo nè è stata fatta alcuna indagine intesa a deliberare le ragioni dell'asserita prevalenza dell'obbligazione di fare di fronte ~~xx~~ a quella di dare: evidente che tale mancanza conduce alla violazione dell'art/360 n.6 del Codice di rito . Avendo la Corte ammessa l'esattezza del principio esposto dagli appellanti secondo il quale una volta utilizzata la cosa che ha formato l'oggetto del contratto non è più consentito chiederne la risoluzione per qualsiasi causa, non potevasi, attesa l'evidente importanza del principio stesso quanto al merito della questione

respingerla senza esauriente motivazione . La natura del contratto ci fa pensare che se i cacciatori impegnano la loro opera per lavorare il latte , devono però consegnare prodotto della qualità garantita, assumono cioè obblighi identici di quelli che assume il venditore col compratore nei riflessi della cosa venduta ; tali obblighi investono l'intero contratto e lo rendono aleatorio quanto quello di vendita . Ed allora perchè nei rapporti del genere non dovrebbero essere prevalenti gli estremi dell'obbligazione di dare di fronte a quella di fare ? =

Nessun argomento ha edotto la Corte a prova contraria e la sua affermazione pertanto appare invero errata . Anche in forza perciò di tale errore che promana da manifesta violazione di legge la Corte non ha ritenuto valido il principio dell'utilizzazione della cosa sostenuto in quella sede dai ricorrenti;

PER QUESTI MEZZI

pertanto si chiede cassarsi la sentenza come sopra denunciata con rinvio a termine di legge e col favore nelle spese e la restituzione del deposito .

Addi 31 luglio 1933 XI°